



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 56 del 14 Settembre 2011

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

URP/Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 verrà redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. **Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.**

Per tutto il primo semestre 2011, l'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea sarà assicurato solo alle principali istituzioni.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

DELIBERAZIONI

- GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 01.08.2011, n. 541:

Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 22 del D.M. del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 "Disciplina della condizionalità in agricoltura per l'anno 2011 e delle riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale".....Pag. 9

DELIBERAZIONE 08.08.2011, n. 546:

L. n. 23/96, art. 7. Progetto Anagrafe nazionale Edilizia scolastica. Approvazione schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Regione Toscana per "riuso" della soluzione tecnologica relativa a costruzione dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.....Pag. 54

DECRETI

- PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 29.08.2011, n. 87:

L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive" - Conferimento dell'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila all'Avv. Lorenzo Di Marzio.....Pag. 61

DECRETO 29.08.2011, n. 88:

L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive" - Conferimento dell'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese all'Avv. Mario Battaglia.....Pag. 63

DECRETO 29.08.2011, n. 89:

L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive" - Conferimento dell'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona al Dott. Marcello Verderosa..... Pag. 65

DECRETO 29.08.2011, n. 90:

L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive" - Conferimento dell'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Teramo all'Ing. Mario Pastore..... Pag. 67

DECRETO 29.08.2011, n. 91:

L.R. 29 luglio 2011, n. 23 “Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive” - Conferimento dell’incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano al Rag. Tiziano Petrucci..... Pag. 69

DECRETO 29.08.2011, n. 92:

L.R. 29 luglio 2011, n. 23 “Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive” - Conferimento dell’incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Casoli al Geom. Franco Talanca.....Pag. 71

DECRETO 30.08.2011, n. 93:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Pollutri (CH) in favore di Ditte diverse..... Pag. 73

DECRETO 30.08.2011, n. 94:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Celenza sul Trigno (CH) in favore di Ditte diverse.....Pag. 77

DECRETO 30.08.2011, n. 95:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Crognaleto (TE) in favore Ditta D’Egidio Domenico.....Pag. 80

DECRETO 30.08.2011, n. 96:

Legittimazione nel possesso di terre civiche site nel Comune di Avezzano (AQ) in favore di Ditte diverse.....Pag. 82

DECRETO 30.08.2011, n. 97:

Legittimazione nel possesso di terre civiche site nel Comune di Palena (CH) in favore Ditta Celio Roberto.....Pag. 85

DECRETO 30.08.2011, n. 98:

Legittimazione nel possesso di terre civiche site nel Comune di Paglieta (CH) in favore di Ditte diverse..... Pag. 87

DECRETO 30.08.2011, n. 99:

Approvazione modifiche statutarie della “Fondazione il Cireneo Onlus per l’autismo ed handicap mentale di grande dipendenza”, con sede in “via Platone 79 - c.a.p. 66054 Vasto (CH)”, ora “Fondazione il Cireneo Onlus per l’autismo” con sede in “via Marco Polo, n. 61/6 - 66054 Vasto (CH)” - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.....Pag. 89

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

- DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA E SINA

DETERMINAZIONE 31.05.2011, n. DA13/134:

Modifica Autorizzazione Unica n° 28 rilasciata con Determinazione DN2/276 del 22/12/2008. Società: Gestione Calore Treglio s.r.l. C.da Paglieroni Zona Industriale, 1 66030 Treglio (CH).....Pag. 98

DETERMINAZIONE 09.08.2011, n. DA13/193:

Rilascio Provvedimento/Autorizzazione Unica n. 179 ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas proveniente da fermentazione anaerobica di biomasse della potenza elettrica pari a 999 kW da ubicarsi nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) località C.da Vertonica - Strada Imperato foglio 40 part. 21. Società: Luigi e Gaetano Imperato Società Agricola Semplice Viale G. Bovio n°473 65124 Pescara.....Pag. 98

DETERMINAZIONE 09.08.2011, n. DA13/199:

Rilascio Provvedimento/Autorizzazione Unica n. 180 ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 997,15 kWp da ubicarsi nel Comune di Sulmona (AQ) foglio n. 20 particelle n. 8 e 980 (ex particella n. 10). Società: Regesta srl Strada Statale 17 Km 95,500 67039 Sulmona (AQ).....Pag. 99

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA

DETERMINAZIONE 31.08.2011, n. DH32/43:

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività"- interventi di cui alla tipologia a) dell'art. 3 dell'Avviso - Concessione contributo alla Ditta Speca Vincenzino & C. snc - M/P ONDA - Codice progetto 11/AP/10.....Pag. 100

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPettorato PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/268:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750613526. DITTA: SOC. AGRICOLA F.LLI DI LORENZO S.S. Rapp. Leg. Di Lorenzo Franco nato il 28/02/1969 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via VILLA COLLECCHIO - FORCELLA Comune di TERAMO Prov. TE Codice fiscale DLRFNC69B28L103M part. IVA 01581190673. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/75 del 27/07/2010.Pag. 106

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/269:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750735493. DITTA: Recchiuti Massimo nato il 28/05/1960 in Comune di Notaresco Prov. TE residente in Via Casarino Comune di Notaresco Prov. TE Codice fiscale RCCMSM60E28F942B part. IVA 00928290675. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/227 del 25/06/2010.....Pag. 106

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/270:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750752902. DITTA: ZECHINI DANIELE nato il 16/09/1965 in Comune di SVIZZERA Prov. residente in Via POGGIO S. VITTORINO Comune di TERAMO Prov. TE Codice fiscale ZCHDNL65P16Z133U part. IVA 01424320677. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/337 del 29/12/2010.....Pag. 107

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/271:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750729868. DITTA: CAVATASSI CLAUDIO nato il 24/10/1961 in Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO Prov. TE residente in Via BORGO SAN LEONARDO, 50 Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO Prov. TE Codice fiscale CVTCLD61R24L103Y part. IVA 01036220679. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/183 del 24/09/2010.....Pag. 108

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/272:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750632922. DITTA: DI GIUSEPPE FILOMENA nata il 04/08/1969 in Comune di Sant'Omero Prov. TE residente in Via Gramsci, 1 Comune di S.Omero Prov. TE Codice fiscale DGSFMN69M44I348Y part. IVA 0075220674 Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/218 del 25/06/2010....Pag. 108

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/273:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750600978. DITTA: CORI BIAGIO nato il 29.12.1968 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via CAPO DI FUORI Comune di S.OMERO Prov. TE Codice fiscale CROBGI68T29L103F part. IVA 00929910677. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH12/116 del 06/05/2010.....Pag. 109

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/274:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750757455. DITTA: PETRUCCI ELISABETTA nata il 18/02/1976 in Comune di GIULIANOVA Prov. TE residente in Via COLLE DI MEZZO Comune di MORRO D'ORO Prov. TE Codice fiscale PTRLBT76B56E058C part. IVA 01459120679. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/11 del 13/07/2010.....Pag. 110

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/275:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750341219. DITTA: BARONE SORRICCHIO DI VALFORTE SAS Rappresentante Legale Sorricchio Guido nato il 22/02/1954 in Comune di Atri Prov. TE residente in Via Roma 182 Comune di Silvi Prov. TE Codice fiscale

SRRGDU54B22A488A part. IVA 01534470677. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale conso con D.D. n. DH 12/101 del 20/04/2010.....Pag. 110

- DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 31.08.2011, n. DG21/90:

Autorizzazione - Attività di commercio all'ingrosso e vendita diretta di medicinali veterinari - artt. 66 e 70 D.Lgs 193/2006 della Ditta "PARAFARMACIA BARDET s.r.l." - con Sede Legale a Pescara in via Bardet, 67..... Pag. 111

- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

AUTORIZZAZIONE 04.08.2011, n. 51/11:

Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale Titolo III bis). Proroga dei termini di cui all'art. 5 dell'AIA n. 10/10 del 4.08.2010. DITTA: SOGESA S.p.a. Sede impianto: località "Casette di Grasciano" del Comune di Notaresco (TE); Sede legale: località "Casette di Grasciano" del Comune di Notaresco (TE); Attività svolta: Attività IPPC: Discarica per rifiuti non pericolosi. Attività non IPPC: 1) Impianto di trattamento del percolato; 2) Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da gas di discarica. Codice IPPC: All. 1 - Punto 5.4;..... Pag. 112

- DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 31.08.2011, n. DB8/59:

Riscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale.....Pag. 113

- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO PROGRAMMI INTERSETTORIALI, AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, RICERCA E INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE 26.08.2011, n. DI9/56:

Programma Regionale di Consolidamento delle Passività a breve - Determinazione direttoriale n. DI/54 dell'8.10.2009 - Approvazione delle proposte deliberate nel mese di Giugno 2011 - Liquidazione fondi e trasferimento risorse al Soggetto Gestore UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A..... Pag. 115

Parte II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

- DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE

- Comune di Teramo. Ditta Inerti Ferretti S.r.l. – Ampliamento cava di ghiaia e conversione in cava di ghiaia e terra.....Pag. 126**
- DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI - DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO TECNICO REGIONALE DEI LL. PP.
Espropriazioni – Delibera del Consiglio Provinciale di Chieti, approvazione Regolamento Commissione Provinciale Espropri, ai sensi del T.U. 8.6.2001, n. 327 e s.m.i. e L.R. n. 7 del 3.3.2010.....Pag. 126
 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
 - Estratto Concessione di derivazione di acqua n. 1/2011 e del relativo disciplinare - Ditta Dompè s.p.a.....Pag. 139
 - Estratto Concessione di derivazione di acqua n. 2/2011 e del relativo disciplinare - Ditta Pozzi Gianluca.....Pag. 140
 - CITTÀ DI PESCARA
DIPARTIMENTO LLPP E GESTIONE DEL TERRITORIO SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
 - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 21.07.2011: **VARIANTE PARZIALE E SPECIFICA AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE. ESECUZIONE SENTENZE TAR.....Pag. 140**
 - Deliberazione n. 109 del 20.06.2011. **Opere di urbanizzazione del comprensorio 2.05 sottozona B4. Disposizione efficacia delibera C.C. n. 177/2010 ed approvazione variante P.R.G.....Pag. 142**
 - Deliberazione n. 110 del 20.06.2011. **Completamento Raddoppio Ponte Villa Fabio e Rotatoria Connessione Strada Pendolo. Disposizione efficacia delibera C.C. n. 157/2010 ed approvazione variante P.R.G.....Pag. 143**
 - COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO (CH)
Avviso di “Adozione Rapporto Ambientale VAS sul nuovo P.R.E. del Comune di Civitella Messer Raimondo. Art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006”..... Pag. 144
 - ASG SRL
Nuovo tratto di elettrodotto MT alla tensione di 20 kV in cavo interrato, in Fraz, Miano – C.da Miano nel Comune di Teramo (TE).....Pag. 144
 - ECO.LAN. S.P.A.
SEDE IN LANCIANO CAP. 66034 VIA ARCO DELLA POSTA N. 1
Realizzazione dell’ampliamento di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata. Decreto Definitivo di Esproprio – Estratto Ex Art. 23 - Comma 5 D.P.R. 327/2001.....Pag. 145

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
 DELLA REGIONE E DELLO STATO

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 01.08.2011, n. 541:

Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 22 del D.M. del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 "Disciplina della condizionalità in agricoltura per l'anno 2011 e delle riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. CE n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al Reg CE n. 73/2009;

Visto il Reg. CE n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di Gestione e Controllo di cui al Reg CE n. 73/2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni e le relative disposizioni applicative;

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti e l'articolo 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo;

Atteso che:

- le norme comunitarie sopra richiamate stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA) sono definiti nel loro complesso "condizionalità";
- l'articolo 4 comma 2 del citato regolamento (CE) n. 73/09 stabilisce che le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

Visto il Reg. UE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg 1975/2006

Visto l'art. 22 del D.M. 10346 del 13 maggio 2011 relativo alla modifica del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina della condizionalità in agricoltura per l'anno 2011 e delle riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regiona-

le n. 281 del 12-4-2010 che approva gli impegni applicabili nella Regione ABRUZZO ai sensi del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo alla condizionalità in agricoltura per l'anno 2010;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 801 del 25-10-2010- Approvazione degli impegni applicabili nella Regione ABRUZZO ai sensi dell'art. 22 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo all'attuazione della condizionalità in agricoltura per l'anno 2010. Integrazione della D.G.R. n. 281 del 12 aprile 2010;

Rilevata la necessità di recepire ed integrare ai sensi del l'art. 22 del D.M. 10346 del 13 maggio 2011 che modifica il D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 ,recante "Disciplina della condizionalità in agricoltura per l'anno 2011 e delle riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale, l'elenco degli impegni relativi al regime di condizionalità, che si applicano:

- ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009;
- ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv)e, v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- ai beneficiari, dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione;
- alle azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo (secondo quanto stabilito dalla Strategia Nazionale 2009-2013 approvata con DM 3417 del 25 settembre 2008) a norma dell'articolo 103 quater del regolamento (CE) 1234/2007 successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto che detti Criteri di Gestione Obbligatorie sono intesi a incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia "ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, così come le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole;

Ritenuto che si debba procedere, alla definizione dell'elenco dei criteri come sopra indicati e di approvazione dei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato 1 ."Criteri di Gestione Obbligatorie"

Allegato 2 -"Norme e standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali"

Ritenuto necessario specificare ulteriormente gli impegni di condizionalità previsti dalle norme quadro nazionali attraverso l'integrazione dei suddetti Allegati 1 e 2 del Decreto Ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011 con norme di carattere regionale, così come riportato negli Allegati 1 e 2 alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che la bozza dell'allegato al presente provvedimento è stata trasmessa al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come previsto dall'art. 22 comma 2 del D.M. 30125/2009;

Ritenuto che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione, la precedente e analoga deliberazione n. 281 del 12-4- 2010, sopra citata;

Dato atto che deve essere effettuata una adeguata attività di comunicazione relativa agli impegni di Condizionalità e adempimenti connessi, in attuazione dell'art. 4 paragrafo 2 del Regolamento 73/09, anche avvalendosi a tal fine della Misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

Dato atto che il Dirigente del Produzione a-

gricola e Mercato e il Direttore regionale hanno espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Vista la L.R.77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

Di recepire in via generale le norme quadro nazionali afferenti il regime di Condizionalità di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 10346 del 13 maggio 2011 relativo alla modifica del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina della condizionalità in agricoltura per l'anno 2011 e delle riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale, ed in particolare:

- l'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 13 maggio 2011, n. 10346 recante "l'Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorii"
- l'Allegato 2 al Decreto Ministeriale 13 maggio 2011 n. 10346, recante "l'Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali";

Di approvare:

- le integrazioni regionali relative a:
 - 1)- "Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorii (come da Allegato 1);

- 2)- "Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali" (come da Allegato 2);

Di precisare che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a rispettare le nuove norme di cui agli Allegati 1 e 2 a partire dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* del presente provvedimento;

Di demandare alla Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, l'adozione degli atti necessari in ordine all'attuazione del presente provvedimento, comprese le attività informative di cui all'art. A paragrafo 2 del Regolamento (CE) 73/09, anche avvalendosi della Misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato 1- Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorii di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 73/09 (Composto di n. 28 facciate);

Allegato 2 - Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09 (Composto di n. 14 facciate).

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Allegato 1

ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

Recepimento)

- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).**

Recepimento regionale

Di seguito si riportano:

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

➤ *i provvedimenti regionali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.)*

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;
- verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d’importanza comunitaria”;
- D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”;

Gli elenchi dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Ambiente. 25.3.05).

➤ *i provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.*

- L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d’incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
- D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
- D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria “Lago di Penne”.
- D.G.R. n. 451 del 24 agosto 2009: “Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Recepimento.

Descrizione degli impegni applicabili a livello della azienda agricola

A norma dell’articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i , si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni e le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5.

Recepimento

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Recepimento regionale

DGR 614 del 09.08.2010 – BURA n. 62 Ordinario del 24 settembre 2010.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).**

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell’articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano gli impegni applicabili a livello di azienda agricola, previsti dall’art. 3 della Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (86/278/CEE), così come recepiti a livello nazionale.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell’azienda o di terzi.

L’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l’agricoltore ricopre:

Ruolo dell’agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l’agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none"> – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione);

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

	<ul style="list-style-type: none"> – notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all’utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	<ul style="list-style-type: none"> b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda.
C. l’agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	<ul style="list-style-type: none"> c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all’autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l’art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l’uomo e l’ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all’orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L’art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell’impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
 - **Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:**
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - **Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:**
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**

Recepimento regionale

La Regione Abruzzo con i provvedimenti sotto riportati ha individuato le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CE e adottato il relativo programma d'azione.

E precisamente con:

-DGR n. 332 del 21 marzo 2005 pubblicata sul BURA n. 30 del 03/06/2005. D.L.vo 11.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni - art. 19 ed Allegato 7. Prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola “Pubblicata sul BURA n. 30 del 03-06-2005, sono state individuate le seguenti aree: “Val Vomano e “Val Vibrata”.

-DGR n. 1475 del 18 dicembre 2006 “Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

-D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 “Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA. RIELABORATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI MINISTERIALI.

-D.G.R. n. 384 del 09/04/09 Direttiva nitrati-Deliberazioni di Giunta regionale n. 899 del 07/09/07, n. 187 del 17/03/08, n. 992 del 23/10/08 e n. 41 del 14/02/09 – Modifiche al programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e proroga dei termini, per l’anno 2009, per la presentazione dei Piani di utilizzazioni Agronomica (PUA).

-D.G.R. n. 383 del 10 maggio 2010 “ Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 , n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008 e n. 41 del 14 febbraio 2009 – Modifiche al Piano di azione e proroga dei termini , per la presentazione dei “Piani di Utilizzazione Agronomica” (PUA).

-DETERMINAZIONE 25.05.2010 n. DH2/38: “ Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 , n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008, n. 41 del 14 febbraio 2009 e 383 del 10 maggio 2010 – Aggiornamento delimitazione superfici vulnerabili da nitrati di origine agricola (elenco fogli e particelle interessate).

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell’articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d’Azione, si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all’utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l’organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Recepimento)

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4,**

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;

- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205)**
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205)**
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205).**

Recepimento regionale)

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;
- verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d’importanza comunitaria”;
- D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”;

Gli elenchi dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Amb. 25.3.05).

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

- L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d’incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
- D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
- D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria “ Lago di Penne”.
- DGR n.451 del 24 agosto 2009 pubblicato sul BURA n.49 del 18 settembre 2009.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009, e s.m.i si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni, e le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento

Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Recepimento regionale

D.G.R. 4651 del 18-12-1996

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i , nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, alle aziende agricole con allevamenti suinicoli, gli impegni di seguito indicati.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
 - B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.
- C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Applicazione)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)**
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);**
- **D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)**

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”;**

Recepimento regionale

DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011

Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell’articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
- A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l’allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
 - B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
 - B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
 - B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
 - B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.
- C: REGISTRO AZIENDALE
- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).
- D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO
- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
 - D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
 - D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
 - D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
 - D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.
- E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA
- E.1 Compilazione del modello 4;
 - E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
 - E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);**

Recepimento regionale

Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 4651 del 18.12.2006.

DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011

Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell’articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

- A.:** REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
 - A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.
- B.:** REGISTRO AZIENDALE E BDN
- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
 - B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
 - B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.
- C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
 - C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
 - C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

ELENCO "B"

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti**

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;

- **Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);**
- **Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.**

Recepimento regionale

- delibera di GR d'Abruzzo n°338 del 06/04/2006 (*B.U.R.A. n°55 speciale del 7/6/2006.*)
- **Deliberazione della Giunta Regionale 13/11/2008, n. 1088: Piano di Controllo Ufficiale su Commercio ed Impiego dei Prodotti Fitosanitari – Periodo 2008/2012;**
- **Deliberazione della Giunta Regionale 13/11/2008, n. 1089: DPR n. 290/2001 Prodotti Fitosanitari e loro coadiuvanti. Normativa Regionale di attuazione delle discipline regolamentari nazionali. - Piano Attivita' Corsuale 2008.**
- **Deliberazione della Giunta Regionale 12/04/2010, n. 274: D.P.R. 290 del 23 aprile 2001. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n. 907/2002, n. 1211/2003, n. 931/ 2004, n. 1250/05, n. 1340/06, n. 1068/07 e n. 1089 del 13.11.2008.**
- **Deliberazione della Giunta Regionale - 29/11/2010 - n° 930 OGGETTO D.P.R. 290 del 23 aprile 2001. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di G.R. 274/2010 relativa al "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali" Intervento delle Regioni e Province autonome.**
- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011**
Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

indicati.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopra indicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- **Obblighi validi per tutte le aziende:**
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).
- **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):**
 - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino);
 - disporre e conservare, per il periodo di un anno, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 42 c3 lettera a del D.P.R. 290/01); questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.

2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:

- a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento)

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);**
- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.**

Recepimento regionale)

- **Delibera di GR d'Abruzzo n° 337 del 06/04/2006 (B.U.R.A. N° 55 del 07/06/2006)**
- **Delibera di GR d'Abruzzo n° 302 del 28/03/2007.**
- **Determina DG11/54 del 31/03/2008**
- **Determinazione DG21/162/2010 "Applicazione dei controlli previsti dal D. Lvo. 16 marzo 2006, n.158, e dal Reg. CE n.882 del 29 aprile 2004. Piano Nazionale Residui – integrazione al piano pluriennale regionale integrato dei controlli della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare (P.P.R.I.C) 2008/2010 – Regione Abruzzo, programma anno 2011".**
- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

* attuato in particolare da:

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d)**

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Applicazione)

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

Attuazione regionale)

- Delibera di G.R. d'Abruzzo N° 950 del 21/08/2006 (B.U.R.A. n° 51 del 20/09/2006);
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 302 del 28/03/2007;
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/100 del 28/05/07 (B.U.R.A. 34 ord. Del 15/06/2007);

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- **Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/133 del 29/08/2007(B.U.R.A. n° 54 del 28/09/2007);**
- **Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/151/ del 29/11/2006(B.U.R.A. n° 76 del 27/12/2006).**
- **Deliberazione di Giunta Regionale n.372 del 20/07/2009**
- **Determina DG/11/54 del 31/03/2008**
- **Determina DG/11/206 del 30/12/2009**
- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i , nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a.curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b.prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c.assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d.tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e.immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f.immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a.curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

2.b.assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

2.c.tenere opportuna registrazione¹ di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
- ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

3.a.assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b.assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c.assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d.assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

4.a.assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

4.b.identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

5.a.registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.

5.b.curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c.tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d.tenere opportuna registrazione³ di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
- iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a *ii ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Attuazione regionale)

- **Delibera GR d' Abruzzo 608 del 12/07/2005;**
- **Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/38 del 27/04/2006 (B.U.R.A. n° 55 del 07/06/2006)**
- **Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/100 del 28/05/07 (B.U.R.A. 34 ord. Del 15/06/2007);**
- **Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/106/ del 08/06/2007 (B.U.R.A. n° 37 del 29/06/2007).**
- **Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/54 del 31/03/2008**
- **Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/95 del 20/05/2009**
- **D.G.R. 1289 del 11 ottobre 2000 Sistema regionale di sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE);**
- **D.G.R. 174 del 19 marzo 2001 Approvazione del protocollo d'intesa per lo smaltimento degli organi specifici a rischio nonché al Piano di sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) anno 2001;**
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28/05/2007 n° DG11/100 Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Anno 2007.**
- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.**

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni previsti dagli articoli 7,11,12 13 e 15 del Reg CE 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili .

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

Recepimento regionale)

- **Delibera GR d'Abruzzo n° 797 del 8.8.2005(*B.U.R. A.*)**
- **Delibera di GR d'Abruzzo n° 337 del 06/04/2006 (*B.U.R.A. N° 55 del 07/06/2006*)**
- **Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/67/ del 26/03/2007 (*B.U.R.A. n° 22 del 18/04/2007*).**
- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Recepimento)

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (G,U, n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.**

Recepimento regionale)

- **Determina Dirigenziale n. DG11/18 del 14/02/2006;**
- **Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/67/ del 26/03/2007 (B.U.R.A. n° 22 del 18/04/2007).**
- **Determina dirigenziale Servizio Veterinario regionale n. DG/11/88 del 11/05/2009.**

- **Determinazione Dirigenziale - 30/04/2010 - n° DG11/53 PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI (MVS), DELLA PESTE SUINA CLASSICA (PSC) E DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NELLA REGIONE ABRUZZO**

- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini“ (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).**

Recepimento regionale

Determinazione DG11/54 DEL 31/03/2008

Determinazione DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003, che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO “C”

CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)
che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999;**

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Recepimento regionale

- Nota esplicativa N.° 29850/DG11/IZ-1 del 03 gennaio 2007;
- Determina DG11/54 del 31/03/2008.
- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004);**

Recepimento regionale)

- **Nota esplicativa N° 6275/DG11/IZ-1 del 16 marzo 2005**
- **Determina DG 11/54 del 31/03/2008**
- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);**
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).**

Recepimento regionale

- **Determina DG11/54 del 31/03/2008;**
- **Determinazione DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Allegato 2

ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede:

- in relazione all'impegno a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

-In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

-In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - o assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

I Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede:

-in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

-In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo si applica l'impegno sopra riportato.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

OBBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, viene fissata una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del presente decreto, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del presente decreto), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative
--

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede i seguenti impegni:

- Per gli oliveti:
 - a) la potatura almeno due volte ogni 5 anni;
 - b) l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante almeno una volta ogni anno;
 - c) la spollonatura degli olivi almeno una volta ogni due anni;
- per i vigneti:
 - a) l'esecuzione della potatura invernale entro il 15 maggio di ciascun anno;
 - b) l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite almeno una volta ogni anno.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi
--

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475 s.m.i.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n.10346 del 13-05-2011, nel territorio della Regione Abruzzo è stabilito il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, e dalla L.R. 20 maggio 2008 n.6.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, lo standard prevede il rispetto dell'impegno sopra indicato.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Lo standard sarà applicato dal 1 gennaio 2012.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 08.08.2011, n. 546:

L. n. 23/96, art. 7. Progetto Anagrafe nazionale Edilizia scolastica. Approvazione schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Regione Toscana per “riuso” della soluzione tecnologica relativa a costruzione dell’Anagrafe regionale dell’Edilizia Scolastica.

Il Componente della Giunta Dr. Di Paolo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Edilizia Scolastica, fatta propria dal Dirigente del Servizio Opere Pubbliche, relaziona sull’argomento.

L’art. 7 della legge 23/1996 prevede, nell’ambito del Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione, la realizzazione di un’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico che, articolandosi per Regioni, costituisce uno strumento conoscitivo indispensabile per un’efficace programmazione degli interventi nel settore.

Con Decreto Ministeriale 16 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 12 ottobre 1999, è stato approvato lo schema generale del progetto e l’attivazione di un sistema telematico per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati con metodologie concordate e condivise con gli Enti Locali.

In attuazione di tale progetto, con la D.G.R. n. 483 del 30 marzo 2000, la Regione Abruzzo ha aderito al progetto ministeriale con l’obiettivo di realizzare un sistema di impianto ed aggiornamento telematico della porzione regionale dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica con il concorso di tutti gli Enti locali, gestori di fatto degli immobili;

Con l’attività di rilevazione espletata nel corso degli anni - costantemente aggiornata nel tempo - sono stati inseriti i dati e le informazioni ritenuti estremamente utili per la conoscenza degli edifici scolastici presenti sul territorio

regionale.

Purtroppo, il database nazionale nella successiva fase operativa del progetto ha manifestato rilevanti limiti funzionali, più volte segnalati al Ministero competente da parte degli operatori di molte Regioni, poiché i dati inseriti sono parzialmente utilizzabili per una corretta e costante programmazione delle risorse sia per palesi difficoltà di elaborazione ed estrapolazione dei dati inseriti sia per i limiti imposti dall’applicativo stesso che risulta imm modificabile e non implementabile a livello regionale.

Le suddette difficoltà compromettono la necessaria ed approfondita conoscenza del patrimonio edilizio regionale, che costituisce presupposto necessario e funzionale alla fornitura di supporti alle istituzioni che hanno competenza sul patrimonio scolastico pubblico.

Il responsabile della Direzione Opere Pubbliche/Edilizia Scolastica ha informato la struttura che il Settore Istruzione ed Educazione della Regione Toscana ha da tempo sviluppato un apposito prodotto software che include un proprio modello gestionale con specifiche tali da consentire una più agile utilizzazione del data base dell’Anagrafe nazionale dell’Edilizia Scolastica e che, in un’ottica di collaborazione sinergica e scambio di buone pratiche, detto modello gestionale è già stato positivamente acquisito anche da gran parte delle altre Regioni.

Infatti, dalle informazioni assunte, è stato rilevato che

- la Regione Toscana, come previsto dal Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.) 2006/2010 approvato con deliberazione del proprio Consiglio regionale n. 93/2006, ha individuato la Provincia di Pisa quale struttura di interesse regionale a cui è stato affidato il compito di sviluppare e mantenere i prodotti software, tra cui l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica suddetta;
- il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha individuato il sistema dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica realizzato dalla Regione Toscana quale progetto strategi-

co nell'ambito di quelli selezionati dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, ammettendolo a finanziamento all'interno del progetto "Modelli per Innovare i Servizi per l'Istruzione" (M.I.S.I.) nell'ambito dell'attuazione del piano nazionale di e-Government nelle Regioni e negli Enti locali, cofinanziato ai sensi dell' "Avviso per la realizzazione dei progetti di riuso".

Per le motivazioni di cui sopra e al fine di dare piena attuazione all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica e di dotarsi di un applicativo che sia funzionale a livello regionale, i responsabili regionali competenti nella materia di cui trattasi sono dell'avviso che le modalità di gestione dati sviluppate dalla Regione Toscana meglio rispondano alle proprie necessità di programmazione del settore dell'edilizia scolastica e che, ravvisando, peraltro, l'opportunità di partecipare al progetto "M.I.S.I.", che prevede la convergenza dei diversi modelli di osservatorio scolastico e la piena interoperabilità delle anagrafi scolastiche da realizzarsi con l'intesa del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e delle Regioni stesse, sia necessario utilizzare quella piattaforma tecnologica mediante il sistema del "riuso", per trasferire in essa i dati sin qui raccolti e inseriti nel database nazionale, avvalendosi in proposito della disposizione recata nell'art. 69 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che regola i rapporti tra le pubbliche Amministrazioni in materia di "riuso" di programmi applicativi informatici.

Al riguardo, su richiesta formale della Regione Abruzzo formulata con nota assessorile prot. n. 1614 Segr. LL.PP. del 22.03.2011, la Regione Toscana ha dato il proprio assenso all'attuazione dell'iniziativa, come da nota assessorile prot. n. 83687/S-50-30 del 1.04.2011;

Pertanto, appare di tutta evidenza l'opportunità di dover procedere all'approvazione dello schema di Convenzione concordata con la Regione Toscana e finalizzata all'utilizzo del modello gestionale e del prodotto software dalla stessa sviluppato e definire le direttive preordinate all'attuazione dell'iniziativa in argomento.

Il testo di convenzione prevede, in particolare

- l'uso gratuito del prodotto software
- l'impegno a far gestire al personale specializzato della Provincia di Pisa le fasi di:
 - attivazione del sistema
 - caricamento dei i dati inseriti nel data base nazionale
 - formazione del personale della Regione, delle Province e dei Comuni abruzzesi

per un costo complessivo massimo di € 10.000,00, sulla base dei costi esplicitati nella convenzione, comprensivi di ogni onere ivi comprese le spese per trasferte, vitto, alloggio e materiale informativo, fatta salva la eventuale possibilità di vedersi riconoscere tale somma in ambito dei progetti di riuso "M.I.S.I."

COPERTURA FINANZIARIA

La proposta in oggetto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale, atteso che la spesa complessiva di € 10.000, 00 trova copertura nelle economie dei fondi statali assegnati per l'espletamento del progetto Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica, regolarmente reiscritti sul Capitolo 151415, U.P.B. 10.02.001, del Bilancio corrente esercizio, denominato "Spese per la realizzazione della nuova anagrafe nazionale scolastica".

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, il Relatore propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta del Componente Dr. Di Paolo;

Preso atto dell'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità del provvedimento, espressa dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche e Servizi;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di disporre l'istituzione dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica, che sarà realizzata facendo ricorso al sistema del "riuso" del programma applicativo sviluppato dalla Regione Toscana che lo fornirà alla Regione Abruzzo gratuitamente in attuazione del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 69, utilizzando e implementando i dati raccolti e inseriti nel database nazionale;
- di approvare, per le finalità sopra indicate, lo schema di Convenzione di cui all'Allegato A) "Convenzione fra Regione Abruzzo e Regione Toscana per il riuso della soluzione tecnologica relativa alla costruzione e alla gestione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche alla sottoscrizione della Convenzione in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, autorizzandolo ad apportare tutte le integrazioni e le variazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie ai fini della stipula;
- di demandare al Dirigente del medesimo Servizio l'adozione dei conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione delle somme per la realizzazione dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica, a valere sul capitolo del bilancio regionale 151415, dell'U.P.B. 10.02.001, che presenta la necessaria disponibilità;
- di pubblicare il presente provvedimento sul *B.U.R.A.* e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Segue Allegato

**Allegato "A" Parte integrante e sostanziale della delibera
di Giunta Regionale n.del.....
(PUBBLICATO SUL BURA n.....del.....)**

**“Convenzione fra Regione Abruzzo e Regione Toscana per il riuso della soluzione
tecnologica relativa alla costruzione e alla gestione dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia
Scolastica”**

PREMESSO che:

- l’art. 69 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, prevede che le Pubbliche Amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, possano fornirli in uso gratuito ad altre Pubbliche Amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze;
- in base al suddetto presupposto, nell’ambito delle attività di cooperazione interregionale, la Regione Abruzzo e la Regione Toscana hanno identificato la gestione dell’Anagrafe nazionale dell’Edilizia Scolastica, prevista dall’art. 7 della Legge n. 23/96, quale ambito di collaborazione in cui applicare il riuso del sistema informatico in quanto le attività svolte dai competenti uffici regionali presentano significative similitudine e possibilità di cooperazione;
- ai fini del riuso tra la Regione Abruzzo e la Regione Toscana si stabiliscono le modalità per collaborare nell’interscambio d’esperienze e di apporti conoscitivi anche sotto il profilo organizzativo, applicativo e tecnico per la realizzazione dei comuni obiettivi di innovazione del ruolo della Pubblica Amministrazione nel quadro del processo di organizzazione e decentramento amministrativo;
- la Regione Toscana, come previsto dal Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.) 2006/2010 approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 93/2006, ha individuato la Provincia di Pisa quale struttura di interesse regionale a cui è stato affidato il compito di sviluppare e mantenere i prodotti software, tra cui l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica;
- la Provincia di Pisa ha aderito come Provincia cedente al progetto “Modelli per Innovare i Servizi per l’Istruzione” (di seguito M.I.S.I.), finanziato dal CNIPA e finalizzato al riuso delle soluzioni tecnologiche sviluppate nel settore dell’istruzione, mettendo a disposizione delle Province richiedenti anche la soluzione dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica;
- tra la Regione Abruzzo e la Regione Toscana, sentita anche la Provincia di Pisa, è stato concordato il testo della presente convenzione, che definisce gli accordi operativi per il riuso delle soluzioni tecnologiche relative all’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica;

**TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo.

Articolo 2 - Finalità e oggetto della Convenzione

1. La finalità della presente Convenzione è il trasferimento della piattaforma regionale per la gestione dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica sviluppata dalla Regione Toscana alla Regione Abruzzo. Tale piattaforma dà la possibilità di poter implementare e gestire i seguenti oggetti:

- Scheda nazionale relativa all’Anagrafe degli Edifici Scolastici;
- Scheda dell’intesa istituzionale concernente “indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici”;
- Localizzazione geo-referenziata degli edifici e dei punti di erogazione del servizio scolastico
- Gestione delle planimetrie CAD riferite agli edifici scolastici;
- Gestione delle planimetrie degli edifici scolastici in formato PDF;
- Gestione delle mappe degli edifici scolastici in formato PDF contenenti l’identificazione delle tipologie e della destinazione d’uso degli spazi;
- Gestione e profilazione degli utenti;
- Reportistica predefinita relativa ai dati contenuti nella scheda dell’anagrafe degli edifici scolastici.

2. La Regione Abruzzo, valutato che la piattaforma regionale per la gestione dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica sviluppata dalla Regione Toscana meglio si adatta alle esigenze della programmazione di settore, si impegna a utilizzare tale sistema secondo quanto concordato con la presente Convenzione.

Articolo 3 – Modalità d’attuazione

1. La Regione Toscana autorizza la Provincia di Pisa - in virtù di quanto previsto dal P.I.G.I. 2006/2010 (deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 93/2006) che individua l’Osservatorio Scolastico della Provincia di Pisa quale struttura di interesse regionale a cui è stato affidato il compito di sviluppare e mantenere i prodotti software di gestione delle banche dati dell’istruzione - a trasferire in uso i prodotti dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica alla Regione Abruzzo.
2. Le modalità e la tempistica del trasferimento sono stabilite nel “Prospetto tecnico economico” allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.
3. Nel “Prospetto tecnico economico” allegato alla presente Convenzione è definito l’importo che la Regione Abruzzo trasferirà alla Provincia di Pisa quale rimborso per le spese di installazione, di prima assistenza per l’utilizzo dei pacchetti software e di formazione iniziale a tutti gli operatori adibiti al controllo e aggiornamento dell’Anagrafe, pari a euro 10.000,00, e i criteri di quantificazione dei costi per l’eventuale successiva assistenza.

Articolo 4 - Doveri e obblighi delle parti

1. La Regione Abruzzo si impegna ad utilizzare i prodotti oggetto della presente Convenzione nel proprio ambito territoriale e per i fini previsti dal presente accordo.
2. I prodotti non potranno essere ceduti a terzi né utilizzati a fini commerciali.
3. La Regione Toscana si impegna affinché la tempistica del trasferimento delle tecnologie e le giornate di formazione, concordate con la Provincia di Pisa, si concludano entro tre (3) mesi dalla firma della presente Convenzione.
4. La Regione Abruzzo e la Regione Toscana concordano che non potranno essere apportate modifiche alla struttura del data base e a funzioni software dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica se non quelle che verranno di volta in volta concordate da entrambe le Amministrazioni e successivamente sviluppate dalla Regione Toscana.

Articolo 5 - Diritti delle parti

1. La Regione Toscana affida in uso gratuito e senza scadenza temporale alla Regione Abruzzo i prodotti oggetto della presente convenzione.
2. I referenti per l’Edilizia Scolastica delle due Regioni valuteranno periodicamente gli eventuali nuovi servizi da implementare concordando le risorse necessarie.

Articolo 6 – Durata

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 4, commi 4, e 5, comma 2, la presente Convenzione ha durata di tre (3) anni e potrà essere rinnovata con l’accordo delle Parti.

Per la Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio
Opere Pubbliche

Per la Regione Toscana

Il Dirigente del Settore
Istruzione ed Educazione

PROSPETTO TECNICO ECONOMICO ALLEGATO allo schema di Convenzione fra Regione Abruzzo e Regione Toscana per il riuso della soluzione tecnologica relativa alla costruzione dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica

PROSPETTO TECNICO

Riuso con assistenza specialistica e supporto operativo per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (AES)

A) Quadro generale

La fornitura è relativa alle attività di riuso con installazione e assistenza specialistica e supporto operativo agli utenti dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, in esercizio per la Regione Toscana (Amministrazione cedente) e la Regione Abruzzo (Amministrazione riusante).

Al fine di sfruttare quanto più possibile le "sinergie produttive" tra le due Regioni, riducendo tempi e costi degli interventi sul sistema, le Regioni concordano sull'opportunità di costituire un nucleo unitario di personale tecnico ed operativo dedicato alla manutenzione, all'assistenza specialistica ed al supporto agli utenti per l'utilizzo del sistema di gestione dell'Anagrafe Edilizia Scolastica.

I Settori delle Amministrazioni coinvolti nella presente Azione sono:

- per quanto concerne la gestione dei dati relativi all'AES il Servizio Opere Pubbliche della Regione Abruzzo ed il Settore Istruzione ed Educazione della Regione Toscana;
- per quanto riguarda gli aspetti tecnico-informatici la Regione Abruzzo e la Provincia di Pisa per la Regione Toscana.

Entrambe le Amministrazioni regionali provvederanno ad indicare, al momento della sottoscrizione della Convenzione, un proprio referente per le comunicazioni eventualmente necessarie durante lo svolgimento delle attività della presente Azione.

B) Descrizione dell'Azione

B1) Elenco e descrizione dei servizi che verranno erogati

B1.1. Messa a disposizione del sistema

I servizi di seguito elencati hanno lo scopo di trasferire alla Regione Abruzzo il sistema dell'AES e di fornire la necessaria assistenza tecnica per rendere operativa la Regione Abruzzo nell'utilizzo dell'applicativo.

In questa fase, la Regione Toscana, attraverso l'attività operativa di cui si farà carico, forma ed assiste i tecnici della Regione Abruzzo affinché questi possano raggiungere la necessaria autonomia nella gestione del sistema.

I servizi previsti sono:

- supporto preliminare al riuso dell'AES presso gli Uffici della Regione Abruzzo ed analisi dell'impatto tecnologico ed applicativo;
- configurazione e messa a disposizione dell'applicativo;
- trasferimento di tutta l'anagrafe presente nel data base regionale del MIUR nel data base fornito dalla Regione Toscana;
- supporto all'individuazione delle anomalie nei dati presenti nel data base del MIUR;
- fornitura della tabella scuole regionali così come risulta dai dati del MIUR;
- individuazione degli edifici scolastici non censiti tramite procedure automatiche di incrocio tra lo stato attuale degli edifici censiti e le scuole attualmente presenti sul territorio;
- formazione dei tecnici proprietari degli edifici (Province e Comuni) e degli utenti regionali;
- assistenza tecnica ed applicativa durante la messa in esercizio del sistema.

B1.2. Assistenza continuativa all'avviamento durante il periodo stabilito

Successivamente alla messa in esercizio del sistema, per un periodo di 6 mesi dalla firma della Convenzione, verrà svolta attività di assistenza specialistica agli utenti della Regione Abruzzo (help-desk, assistenza applicativa di 2° livello- finalizzata al progetto) per l'utilizzo delle procedure e dei sistemi oggetto del trasferimento.

C) Piano di Lavoro

I servizi oggetto della presente Azione verranno erogati, in conformità ad una pianificazione periodica delle attività e delle priorità e tenendo conto delle risorse disponibili da concordarsi tra le competenti Strutture regionali, nel periodo di sei (6) mesi dalla firma della Convenzione.

Le attività di cui al punto B.1.1. saranno predisposte ed erogate presso la sede della Regione Abruzzo con le procedure precedentemente indicate.

Le attività di cui al punto B.1.2 saranno eseguite tramite assistenza remota, telefonica e telematica.

Qualora la Regione Abruzzo ritenesse necessario un'ulteriore assistenza, formazione, supporto, che vada oltre il periodo individuato, concorderà direttamente con la Provincia di Pisa le procedure e le risorse.

D) Vincoli

La Regione Abruzzo predispone l'ambiente tecnologico, che consiste nella creazione di un dominio regionale su cui far puntare l'applicativo e nell'invio della struttura e dei dati presenti nel data base ministeriale, conformemente alle indicazioni che saranno contenute nel piano di installazione.

E) Svolgimento delle attività

L'avanzamento dei lavori verrà monitorato da entrambe le Amministrazioni regionali periodicamente tramite appositi verbali e collaudi sottoscritti dai referenti regionali.

Il piano di lavoro di cui al punto C) dovrà prevedere le necessarie attività propedeutiche al collaudo per l'accettazione dei prodotti sviluppati.

Alla conclusione delle attività il Settore Istruzione ed Educazione della Regione Toscana ne darà comunicazione scritta al Servizio Opere Pubbliche della Regione Abruzzo.

PROSPETTO ECONOMICO

Riuso con assistenza specialistica e supporto operativo per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (AES)

A) Costi e riparto tra Amministrazioni

I costi per il trasferimento dell'AES e per l'assistenza all'utilizzo delle procedure sono determinati in modo forfetario ed evidenziati nella seguente tabella, sulla base di una previsione di impegno del personale della Regione Toscana e della Provincia di Pisa che potrà variare nella fase di attuazione del presente accordo.

REGIONE TOSCANA	REGIONE ABRUZZO
La Regione Toscana si impegna affinché la Provincia di Pisa fornisca la disponibilità del proprio personale per le attività previste ai punti B 1.1 e B 1.2, per le quali si stima un impegno da parte del personale tecnico toscano di almeno 50 giornate lavorative per 2 operatori (un analista programmatore e DBA e una seconda figura per lo sviluppo e l'assistenza), di cui 1 giornata dedicata alla formazione degli operatori regionali e 6 giornate da dedicare ai proprietari degli edifici scolastici divise per provincia di appartenenza.	Per la realizzazione delle attività descritte ai punti B 1.1 e B 1.2, la Regione Abruzzo trasferirà alla Provincia di Pisa, ente incaricato dalla Regione Toscana per il trasferimento dell'AES, un contributo di euro 10.000,00 che verrà erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività prevista dalla presente convenzione.

B) Servizi aggiuntivi

Per le attività e i servizi relativi alla gestione dell'AES che verranno richiesti dalla Regione Abruzzo successivamente al periodo di trasferimento e di supporto all'utilizzo dei programmi (6 mesi), la Regione Abruzzo potrà accordarsi direttamente con la Provincia di Pisa, previa comunicazione alla Regione Toscana, sulla base dei seguenti costi/giornata uomo, al netto di IVA e dei costi di trasferta, viaggio, vitto, alloggio:

	tipologia personale	costo/giornata
figura 1	analista programmatore e DBA	euro 320
figura 2	personale tecnico per lo sviluppo e l'assistenza	euro 260

Per la Regione Abruzzo
Il Dirigente del Servizio
Opere Pubbliche

Per la Regione Toscana
Il Dirigente del Settore
Istruzione ed Educazione

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 29.08.2011, n. 87:

L.R. 29 luglio 2011, n. 23 “Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive” - Conferimento dell’incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila all’Avv. Lorenzo Di Marzio.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Vista la L.R. 22 agosto 1994, n. 56 e s.m.i. recante “Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale”.

Vista la L.R. 24 marzo 2009, n. 4, “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali”.

Vista la L.R. 29 luglio 2011, n. 23, “Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive” pubblicata nel *B.U.R.A.* Ordinario n. 49 del 12.8.2011.

Visto lo Statuto della Regione Abruzzo.

Considerato che, ai sensi della L.R. n. 4/2009, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila è stato commissariato con DPRG n. 4 del 29.1.2010 e DPRG n. 17 del 21.2.2011 di proroga.

Considerato che l’art. 1, comma 12 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 prevede che “al fine di raggiungere l’obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente allo sviluppo economico, nomina per ciascun consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l’incarico di commissario è affidato, per ciascun consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 01/06/2011. I commissari per il riordino operano sino all’insediamento dell’Assemblea generale

ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l’eventuale compenso e le funzioni del commissario”.

Considerato che alla data del 1 giugno 2011 l’Avv. Lorenzo Di Marzio ricopriva l’incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila.

Ritenuto, pertanto, di dover conferire, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, l’incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila all’Avv. Lorenzo Di Marzio.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, commi 12, 14, 15 e 16 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Commissario per il Riordino rimane in carica per diciotto mesi dall’entrata in vigore della medesima legge regionale e, comunque, non oltre la data dell’insediamento dell’Assemblea Generale dell’ARAP ed in tale momento cessa automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale.

Ritenuto opportuno autorizzare il Commissario per il Riordino ad adottare tutti gli atti propedeutici e consequenziali all’applicazione della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 con particolare riferimento:

- a. alla predisposizione dell’elenco dei soci;
- b. alla trasmissione alla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto, di una relazione sulla situazione patrimoniale del Consorzio commissariato certificata dal Collegio Sindacale ed aggiornata al 30.9.2011;
- c. al recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda Azienda regionale delle Aree Produttive;
- d. alla redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, anche avvalendosi di professionisti esterni secondo le norme vigenti in materia, facendo riferimento ad un univoco modello di pianificazione al fine di evitare possibili discrasie

che renderebbero oltremodo complesso il processo di fusione per l'eterogeneità delle soluzioni adottate.

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che, per lo svolgimento dei suddetti compiti, i Commissari per il Riordino operino in stretto raccordo tra loro, anche mediante l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, secondo le direttive impartite dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, provvedendo altresì alla gestione ordinaria dell'Ente consortile.

Dato atto che non vi sono oneri a carico della Regione Abruzzo, atteso che il compenso spettante al Commissario per il Riordino è a carico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale commissariato e, considerate la complessità del lavoro da svolgere e le correlate responsabilità, corrisponde all'indennità prevista per il Presidente del Consorzio stesso, determinato ai sensi dell'art. 3 L.R. 82/1997.

Dato atto che il Vice Direttore della Direzione Sviluppo Economico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendo la propria firma in calce allo stesso.

DECRETA

1. Di conferire, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23, l'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila all'Avv. Lorenzo Di Marzio.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 12, 14, 15 e 16 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Commissario per il Riordino rimane in carica per diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale e, comunque, non oltre la data dell'insediamento dell'Assemblea Generale dell'ARAP ed in tale momento cessa automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale.
3. Di autorizzare il Commissario per il Riordino ad adottare tutti gli atti propedeutici e consequenziali all'applicazione della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 con particolare riferimento:

- a. alla predisposizione dell'elenco dei soci;
 - b. alla trasmissione alla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto, di una relazione sulla situazione patrimoniale del Consorzio commissariato certificata dal Collegio Sindacale ed aggiornata al 30.9.2011;
 - c. al recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda Azienda regionale delle Aree Produttive;
 - d. alla redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, anche avvalendosi di professionisti esterni secondo le norme vigenti in materia, facendo riferimento ad un univoco modello di pianificazione al fine di evitare possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di fusione per l'eterogeneità delle soluzioni adottate.
4. Di stabilire che, per lo svolgimento dei suddetti compiti, i Commissari per il Riordino operino in stretto raccordo tra loro, anche mediante l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, secondo le direttive impartite dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, provvedendo altresì alla gestione ordinaria dell'Ente consortile.
 5. Di riconoscere al Commissario incaricato il compenso corrispondente all'indennità prevista per il Presidente del Consorzio medesimo, determinato ai sensi dell'art. 3 L.R. 82/1997.
 6. Di incaricare la Direzione Sviluppo Economico della notifica di copia del presente decreto all'Avv. Lorenzo Di Marzio ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila.

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila, 29.08.2011

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi**

DECRETO 29.08.2011, n. 88:

L.R. 29 luglio 2011, n. 23 “Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive” - Conferimento dell’incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese all’Avv. Mario Battaglia.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 22 agosto 1994, n. 56 e s.m.i. recante “Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale”.

Vista la L.R. 24 marzo 2009, n. 4, “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali”.

Vista la L.R. 29 luglio 2011, n. 23, “Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive” pubblicata nel *B.U.R.A.* Ordinario n. 49 del 12.8.2011.

Visto l’art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, “Norme Generali sull’ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.

Visto lo Statuto della Regione Abruzzo.

Considerato che, ai sensi della L.R. n. 4/2009, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese è stato commissariato con DPRG n. 45 del 4.6.2009 e DPRG n. 62 del 4.6.2010 di proroga.

Considerato che l’art. 1, comma 12 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 prevede che “al fine di raggiungere l’obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente allo sviluppo economico, nomina per ciascun consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l’incarico di commissario è affidato, per ciascun consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 01/06/2011. I commissari per il riordino operano

sino all’insediamento dell’Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l’eventuale compenso e le funzioni del commissario”.

Considerato che alla data del 1 giugno 2011 l’Avv. Mario Battaglia ricopriva l’incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese.

Ritenuto, pertanto, di dover conferire, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, l’incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese all’Avv. Mario Battaglia.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, commi 12, 14, 15 e 16 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Commissario per il Riordino rimane in carica per diciotto mesi dall’entrata in vigore della medesima legge regionale e, comunque, non oltre la data dell’insediamento dell’Assemblea Generale dell’ARAP ed in tale momento cessa automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale.

Ritenuto opportuno autorizzare il Commissario per il Riordino ad adottare tutti gli atti propeedeutici e consequenziali all’applicazione della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 con particolare riferimento:

- a. alla predisposizione dell’elenco dei soci;
- b. alla trasmissione alla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto, di una relazione sulla situazione patrimoniale del Consorzio commissariato certificata dal Collegio Sindacale ed aggiornata al 30.9.2011;
- c. al recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda Azienda regionale delle Aree Produttive;
- d. alla redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, anche avvalendosi di professionisti esterni secondo le norme vigenti in materia, facendo riferimento ad un univoco modello di piani-

ficazione al fine di evitare possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di fusione per l'eterogeneità delle soluzioni adottate.

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che, per lo svolgimento dei suddetti compiti, i Commissari per il Riordino operino in stretto raccordo tra loro, anche mediante l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, secondo le direttive impartite dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, provvedendo altresì alla gestione ordinaria dell'Ente consortile.

dato atto che non vi sono oneri a carico della Regione Abruzzo, atteso che il compenso spettante al Commissario per il Riordino è a carico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale commissariato e, considerate la complessità del lavoro da svolgere e le correlate responsabilità, corrisponde all'indennità prevista per il Presidente del Consorzio stesso, determinato ai sensi dell'art. 3 L.R. 82/1997.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi".

Dato atto che il Vice Direttore della Direzione Sviluppo Economico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendo la propria firma in calce allo stesso.

DECRETA

1. Di conferire, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23, l'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese all'Avv. Mario Battaglia.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 12, 14, 15 e 16 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Commissario per il Riordino rimane in carica per diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale e, comunque, non oltre la data dell'insediamento dell'Assemblea Generale dell'ARAP ed in tale momento cessa automaticamente dalla carica, salva diversa di-

sposizione della Giunta regionale.

3. Di autorizzare il Commissario per il Riordino ad adottare tutti gli atti propedeutici e consequenziali all'applicazione della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 con particolare riferimento:
 - a. alla predisposizione dell'elenco dei soci;
 - b. alla trasmissione alla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto, di una relazione sulla situazione patrimoniale del Consorzio commissariato certificata dal Collegio Sindacale ed aggiornata al 30.9.2011;
 - c. al recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda Azienda regionale delle Aree Produttive;
 - d. alla redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, anche avvalendosi di professionisti esterni secondo le norme vigenti in materia, facendo riferimento ad un univoco modello di pianificazione al fine di evitare possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di fusione per l'eterogeneità delle soluzioni adottate.
4. Di stabilire che, per lo svolgimento dei suddetti compiti, i Commissari per il Riordino operino in stretto raccordo tra loro, anche mediante l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, secondo le direttive impartite dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, provvedendo altresì alla gestione ordinaria dell'Ente consortile.
5. Di riconoscere al Commissario incaricato il compenso corrispondente all'indennità prevista per il Presidente del Consorzio medesimo, determinato ai sensi dell'art. 3 L.R. 82/1997.
6. Di incaricare la Direzione Sviluppo Economico della notifica di copia del presente decreto all'Avv. Mario Battaglia ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese.

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila, 29.08.2011

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DECRETO 29.08.2011, n. 89:

L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive" - Conferimento dell'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona al Dott. Marcello Verderosa.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 22 agosto 1994, n. 56 e s.m.i. recante "Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale".

Vista la L.R. 24 marzo 2009, n. 4, "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".

Vista la L.R. 29 luglio 2011, n. 23, "Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive" pubblicata nel *B.U.R.A.* Ordinario n. 49 del 12.8.2011.

Visto lo Statuto della Regione Abruzzo.

Considerato che, ai sensi della L.R. n. 4/2009, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona è stato commissariato con DPRG n. 43 del 4.6.2009 e DPRG n. 61 del 4.6.2010 di proroga.

Considerato che l'art. 1, comma 12 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 prevede che "al fine di raggiungere l'obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente allo sviluppo economico, nomina per ciascun consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l'incarico di commissario è affidato, per ciascun consorzio, ai

commissari straordinari in carica alla data del 01/06/2011. I commissari per il riordino operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l'eventuale compenso e le funzioni del commissario".

Considerato che alla data del 1 giugno 2011 il Dott. Marcello Verderosa ricopriva l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona.

Ritenuto, pertanto, di dover conferire, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, l'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona al Dott. Marcello Verderosa.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 12, 14, 15 e 16 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Commissario per il Riordino rimane in carica per diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale e, comunque, non oltre la data dell'insediamento dell'Assemblea Generale dell'ARAP ed in tale momento cessa automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale.

Ritenuto opportuno autorizzare il Commissario per il Riordino ad adottare tutti gli atti propeedeutici e consequenziali all'applicazione della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 con particolare riferimento:

- a. alla predisposizione dell'elenco dei soci;
- b. alla trasmissione alla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto, di una relazione sulla situazione patrimoniale del Consorzio commissariato certificata dal Collegio Sindacale ed aggiornata al 30.9.2011;
- c. al recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda Azienda regionale delle Aree Produttive;
- d. alla redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, anche avvalendosi di professionisti esterni

secondo le norme vigenti in materia, facendo riferimento ad un univoco modello di pianificazione al fine di evitare possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di fusione per l'eterogeneità delle soluzioni adottate.

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che, per lo svolgimento dei suddetti compiti, i Commissari per il Riordino operino in stretto raccordo tra loro, anche mediante l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, secondo le direttive impartite dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, provvedendo altresì alla gestione ordinaria dell'Ente consortile.

Dato atto che non vi sono oneri a carico della Regione Abruzzo, atteso che il compenso spettante al Commissario per il Riordino è a carico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale commissariato e, considerate la complessità del lavoro da svolgere e le correlate responsabilità, corrisponde all'indennità prevista per il Presidente del Consorzio stesso, determinato ai sensi dell'art. 3 L.R. 82/1997.

Dato atto che il Vice Direttore della Direzione Sviluppo Economico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendo la propria firma in calce allo stesso.

DECRETA

1. Di conferire, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23, l'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona al Dott. Marcello Verderosa.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 12, 14, 15 e 16 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Commissario per il Riordino rimane in carica per diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale e, comunque, non oltre la data dell'insediamento dell'Assemblea Generale dell'ARAP ed in tale momento cessa automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale.
3. Di autorizzare il Commissario per il Riordino ad adottare tutti gli atti propedeutici e

conseguenziali all'applicazione della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 con particolare riferimento:

- a. alla predisposizione dell'elenco dei soci;
 - b. alla trasmissione alla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto, di una relazione sulla situazione patrimoniale del Consorzio commissariato certificata dal Collegio Sindacale ed aggiornata al 30.9.2011;
 - c. al recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda Azienda regionale delle Aree Produttive;
 - d. alla redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, anche avvalendosi di professionisti esterni secondo le norme vigenti in materia, facendo riferimento ad un univoco modello di pianificazione al fine di evitare possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di fusione per l'eterogeneità delle soluzioni adottate.
4. Di stabilire che, per lo svolgimento dei suddetti compiti, i Commissari per il Riordino operino in stretto raccordo tra loro, anche mediante l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, secondo le direttive impartite dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, provvedendo altresì alla gestione ordinaria dell'Ente consortile.
 5. Di riconoscere al Commissario incaricato il compenso corrispondente all'indennità prevista per il Presidente del Consorzio medesimo, determinato ai sensi dell'art. 3 L.R. 82/1997.
 6. Di incaricare la Direzione Sviluppo Economico della notifica di copia del presente decreto al Dott. Marcello Verderosa ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona.

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila, 29.08.2011

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chioldi

DECRETO 29.08.2011, n. 90:

L.R. 29 luglio 2011, n. 23 “Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive” - Conferimento dell’incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Teramo all’Ing. Mario Pastore.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 22 agosto 1994, n. 56 e s.m.i. recante “Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale”.

Vista la L.R. 24 marzo 2009, n. 4, “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali”.

Vista la L.R. 29 luglio 2011, n. 23, “Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive”, pubblicata nel *B.U.R.A.* Ordinario n. 49 del 12 agosto 2011.

Visto l’art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, “Norme Generali sull’ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.

Visto lo Statuto della Regione Abruzzo.

Considerato che, ai sensi della L.R. 4/2009, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Teramo è stato commissariato con DPRG n. 42 del 4.6.2009 e DPRG n. 58 del 4.6.2010 di proroga.

Considerato che l’art. 1, comma 12 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 prevede che “al fine di raggiungere l’obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente allo sviluppo economico, nomina per ciascun consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di

efficacia, efficienza e rapidità, l’incarico di commissario è affidato, per ciascun consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 01/06/2011. I commissari per il riordino operano sino all’insediamento dell’Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l’eventuale compenso e le funzioni del commissario”.

Considerato che alla data del 1 giugno 2011 l’Ing. Mario Pastore ricopriva l’incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Teramo.

Ritenuto, pertanto, di dover conferire, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, l’incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Teramo all’Ing. Mario Pastore.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, commi 12, 14, 15 e 16 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Commissario per il Riordino rimane in carica per diciotto mesi dall’entrata in vigore della medesima legge regionale e, comunque, non oltre la data dell’insediamento dell’Assemblea Generale dell’ARAP ed in tale momento cessa automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale.

Ritenuto opportuno autorizzare il Commissario per il Riordino ad adottare tutti gli atti propeedeutici e consequenziali all’applicazione della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 con particolare riferimento:

- a. alla predisposizione dell’elenco dei soci;
- b. alla trasmissione alla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto, di una relazione sulla situazione patrimoniale del Consorzio commissariato certificata dal Collegio Sindacale ed aggiornata al 30.9.2011;
- c. al recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda Azienda regionale delle Aree Produttive;
- d. alla redazione del progetto di fusione degli

attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, anche avvalendosi di professionisti esterni secondo le norme vigenti in materia, facendo riferimento ad un univoco modello di pianificazione al fine di evitare possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di fusione per l'eterogeneità delle soluzioni adottate.

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che, per lo svolgimento dei suddetti compiti, i Commissari per il Riordino operino in stretto raccordo tra loro, anche mediante l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, secondo le direttive impartite dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, provvedendo altresì alla gestione ordinaria dell'Ente consortile.

Dato atto che non vi sono oneri a carico della Regione Abruzzo, atteso che il compenso spettante al Commissario per il Riordino è a carico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale commissariato e, considerate la complessità del lavoro da svolgere e le correlate responsabilità, corrisponde all'indennità prevista per il Presidente del Consorzio stesso, determinato ai sensi dell'art. 3 L.R. 82/1997.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi".

Dato atto che il Vice Direttore della Direzione Sviluppo Economico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendo la propria firma in calce allo stesso.

DECRETA

1. Di conferire, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23, l'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Teramo all'Ing. Mario Pastore.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 12, 14, 15 e 16 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Commissario per il Riordino rimane in carica per diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima legge

regionale e, comunque, non oltre la data dell'insediamento dell'Assemblea Generale dell'ARAP ed in tale momento cessa automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale.

3. Di autorizzare il Commissario per il Riordino ad adottare tutti gli atti propedeutici e consequenziali all'applicazione della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 con particolare riferimento:
 - a. alla predisposizione dell'elenco dei soci;
 - b. alla trasmissione alla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto, di una relazione sulla situazione patrimoniale del Consorzio commissariato certificata dal Collegio Sindacale ed aggiornata al 30.9.2011;
 - c. al recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda Azienda regionale delle Aree Produttive;
 - d. alla redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, anche avvalendosi di professionisti esterni secondo le norme vigenti in materia, facendo riferimento ad un univoco modello di pianificazione al fine di evitare possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di fusione per l'eterogeneità delle soluzioni adottate.
4. Di stabilire che, per lo svolgimento dei suddetti compiti, i Commissari per il Riordino operino in stretto raccordo tra loro, anche mediante l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, secondo le direttive impartite dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, provvedendo altresì alla gestione ordinaria dell'Ente consortile.
5. Di riconoscere al Commissario incaricato il compenso corrispondente all'indennità prevista per il Presidente del Consorzio medesimo, determinato ai sensi dell'art. 3 L.R. 82/1997.
6. Di incaricare la Direzione Sviluppo Economico della notifica di copia del presente decreto all'Ing. Mario Pastore ed al Consorzio

per lo Sviluppo Industriale di Teramo.

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila, 29.08.2011

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DECRETO 29.08.2011, n. 91:

L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive" - Conferimento dell'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano al Rag. Tiziano Petrucci.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 22 agosto 1994, n. 56 e s.m.i. recante "Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale".

Vista la L.R. 24 marzo 2009, n. 4, "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".

Vista la L.R. 29 luglio 2011, n. 23, "Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive", pubblicata nel *B.U.R.A.* Ordinario n. 49 del 12.8.2011.

Visto l'art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, "Norme Generali sull'ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche".

Visto lo Statuto della Regione Abruzzo.

Considerato che, ai sensi della L.R. n. 4/2009, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano è stato commissariato con DPRG n. 44 del 4.6.2009 e DPRG n. 59 del 4.6.2010 di proroga.

Considerato che l'art. 1, comma 12 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 prevede che "al fine di raggiungere l'obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presi-

dente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente allo sviluppo economico, nomina per ciascun consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l'incarico di commissario è affidato, per ciascun consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 01/06/2011. I commissari per il riordino operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l'eventuale compenso e le funzioni del commissario".

Considerato che alla data del 1 giugno 2011 il Dott. Daniele Antinarella ricopriva l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano.

Considerato, altresì, che il Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano, Dott. Daniele Antinarella, con nota del 20.07.2011 ha manifestato la volontà di rimettere il proprio mandato.

Ritenuto necessario procedere, ai sensi della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, alla nomina di un Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 12, 14, 15 e 16 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Commissario per il Riordino rimane in carica per diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale e, comunque, non oltre la data dell'insediamento dell'Assemblea Generale dell'ARAP ed in tale momento cessa automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale.

Ritenuto opportuno autorizzare il Commissario per il Riordino ad adottare tutti gli atti propeudici e consequenziali all'applicazione della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 con particolare riferimento:

- a. alla predisposizione dell'elenco dei soci;
- b. alla trasmissione alla Giunta Regionale,

entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto, di una relazione sulla situazione patrimoniale del Consorzio commissariato certificata dal Collegio Sindacale ed aggiornata al 30.9.2011;

- c. al recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda Azienda regionale delle Aree Produttive;
- d. alla redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, anche avvalendosi di professionisti esterni secondo le norme vigenti in materia, facendo riferimento ad un univoco modello di pianificazione al fine di evitare possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di fusione per l'eterogeneità delle soluzioni adottate.

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che, per lo svolgimento dei suddetti compiti, i Commissari per il Riordino operino in stretto raccordo tra loro, anche mediante l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, secondo le direttive impartite dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, provvedendo altresì alla gestione ordinaria dell'Ente consortile.

Vista la nota del Vice Presidente della Regione Abruzzo del 22.8.2011, protocollo n. 578-segr., con la quale si indica quale Commissario per il Riordino del Consorzio di Sviluppo Industriale di Avezzano il Rag. Tiziano Petrucci nato il 21.11.1962 a Penne (PE) e ivi residente in C.da Colle Formica n. 20.

Dato atto che dal curriculum vitae di Tiziano Petrucci acquisito agli atti della Direzione Sviluppo Economico, si evince che il medesimo possiede le qualità professionali per lo svolgimento dell'incarico in argomento.

Ritenuto, per quanto sopra, di dover conferire l'incarico di Commissario per il Riordino del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano a Tiziano Petrucci.

Dato atto che non vi sono oneri a carico della Regione Abruzzo, atteso che il compenso spettante al Commissario per il Riordino è a carico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale commissariato e, considerate la complessità del lavoro da svolgere e le correlate responsabilità,

corrisponde all'indennità prevista per il Presidente del Consorzio stesso, determinato ai sensi dell'art. 3 L.R. 82/1997.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi".

Dato atto che il Vice Direttore della Direzione Sviluppo Economico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendo la propria firma in calce allo stesso.

DECRETA

1. Di conferire, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23, l'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano al Rag. Tiziano Petrucci.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 12, 14, 15 e 16 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Commissario per il Riordino rimane in carica per diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale e, comunque, non oltre la data dell'insediamento dell'Assemblea Generale dell'ARAP ed in tale momento cessa automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale.
3. Di autorizzare il Commissario per il Riordino ad adottare tutti gli atti propedeutici e consequenziali all'applicazione della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 con particolare riferimento:
 - a. alla predisposizione dell'elenco dei soci;
 - b. alla trasmissione alla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto, di una relazione sulla situazione patrimoniale del Consorzio commissariato certificata dal Collegio Sindacale ed aggiornata al 30.9.2011;
 - c. al recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda Azienda regionale delle Aree Produttive;

- d. alla redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, anche avvalendosi di professionisti esterni secondo le norme vigenti in materia, facendo riferimento ad un univoco modello di pianificazione al fine di evitare possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di fusione per l'eterogeneità delle soluzioni adottate.
4. Di stabilire che, per lo svolgimento dei suddetti compiti, i Commissari per il Riordino operino in stretto raccordo tra loro, anche mediante l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, secondo le direttive impartite dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, provvedendo altresì alla gestione ordinaria dell'Ente consortile.
5. Di riconoscere al Commissario incaricato il compenso corrispondente all'indennità prevista per il Presidente del Consorzio medesimo, determinato ai sensi dell'art. 3 L.R. 82/1997.
6. Di incaricare la Direzione Sviluppo Economico della notifica di copia del presente decreto al Rag. Tiziano Petrucci ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano.

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila, 29.08.2011

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chioldi

DECRETO 29.08.2011, n. 92:

L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive" - Conferimento dell'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Casoli al Geom. Franco Talanca.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 22 agosto 1994, n. 56 e s.m.i. recante "Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale".

Vista la L.R. 24 marzo 2009, n. 4, "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".

Vista la L.R. 29 luglio 2011, n. 23, "Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive" pubblicata nel *B.U.R.A. Ordinario* n. 49 del 12.8.2011.

Visto l'art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, "Norme Generali sull'ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche".

Visto lo Statuto della Regione Abruzzo.

Considerato che, ai sensi della L.R. n. 4/2009, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Casoli è stato commissariato con DPRG n. 40 del 4.6.2009 e DPRG n. 60 del 4.6.2010 di proroga.

Considerato che l'art. 1, comma 12 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 prevede che "al fine di raggiungere l'obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente allo sviluppo economico, nomina per ciascun consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l'incarico di commissario è affidato, per ciascun consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 01/06/2011. I commissari per il riordino operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l'eventuale compenso e le funzioni del commissario".

Considerato che alla data del 1 giugno 2011 il Geom. Franco Talanca ricopriva l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Casoli.

Ritenuto, pertanto, di dover conferire, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, l'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Casoli al Geom. Franco Talanca.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 12, 14, 15 e 16 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Commissario per il Riordino rimane in carica per diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale e, comunque, non oltre la data dell'insediamento dell'Assemblea Generale dell'ARAP ed in tale momento cessa automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale.

Ritenuto opportuno autorizzare il Commissario per il Riordino ad adottare tutti gli atti propedeutici e consequenziali all'applicazione della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 con particolare riferimento:

- a. alla predisposizione dell'elenco dei soci;
- b. alla trasmissione alla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto, di una relazione sulla situazione patrimoniale del Consorzio commissariato certificata dal Collegio Sindacale ed aggiornata al 30.9.2011;
- c. al recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda Azienda regionale delle Aree Produttive;
- d. alla redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, anche avvalendosi di professionisti esterni secondo le norme vigenti in materia, facendo riferimento ad un univoco modello di pianificazione al fine di evitare possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di fusione per l'eterogeneità delle soluzioni adottate.

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che, per lo svolgimento dei suddetti compiti, i Commissari per il Riordino operino in stretto raccordo tra loro, anche mediante l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, secondo le direttive impartite dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, provvedendo altresì alla gestione ordinaria

dell'Ente consortile.

Dato atto che non vi sono oneri a carico della Regione Abruzzo, atteso che il compenso spettante al Commissario per il Riordino è a carico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale commissariato e, considerate la complessità del lavoro da svolgere e le correlate responsabilità, corrisponde all'indennità prevista per il Presidente del Consorzio stesso, determinato ai sensi dell'art. 3 L.R. 82/1997.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi".

Dato atto che il Vice Direttore della Direzione Sviluppo Economico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendo la propria firma in calce allo stesso.

DECRETA

1. Di conferire, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della L.R. 29 luglio 2011, n. 23, l'incarico di Commissario per il Riordino presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Casoli al Geom. Franco Talanca.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 12, 14, 15 e 16 della citata L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Commissario per il Riordino rimane in carica per diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale e, comunque, non oltre la data dell'insediamento dell'Assemblea Generale dell'ARAP ed in tale momento cessa automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale.
3. Di autorizzare il Commissario per il Riordino ad adottare tutti gli atti propedeutici e consequenziali all'applicazione della L.R. 29 luglio 2011, n. 23 con particolare riferimento:
 - a. alla predisposizione dell'elenco dei soci;
 - b. alla trasmissione alla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto, di una relazione sulla

situazione patrimoniale del Consorzio commissariato certificata dal Collegio Sindacale ed aggiornata al 30.9.2011;

- c. al recepimento dello schema-tipo di statuto della costituenda Azienda regionale delle Aree Produttive;
 - d. alla redazione del progetto di fusione degli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, anche avvalendosi di professionisti esterni secondo le norme vigenti in materia, facendo riferimento ad un univoco modello di pianificazione al fine di evitare possibili discrasie che renderebbero oltremodo complesso il processo di fusione per l'eterogeneità delle soluzioni adottate.
4. Di stabilire che, per lo svolgimento dei suddetti compiti, i Commissari per il Riordino operino in stretto raccordo tra loro, anche mediante l'istituzione di appositi Gruppi di Lavoro, secondo le direttive impartite dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, provvedendo altresì alla gestione ordinaria dell'Ente consortile.
 5. Di riconoscere al Commissario incaricato il compenso corrispondente all'indennità prevista per il Presidente del Consorzio medesimo, determinato ai sensi dell'art. 3 L.R. 82/1997.
 6. Di incaricare la Direzione Sviluppo Economico della notifica di copia del presente decreto al Geom. Franco Talanca ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Casoli.

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila, 29.08.2011

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DECRETO 30.08.2011, n. 93:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Pollutri (CH) in favore di Ditte diverse.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Pollutri (CH) a favore delle 20 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 21 datato 23/05/2011 rettificato il 18/07/2011 formato da n. 3 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Pollutri a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 21 datato 23/05/2011 rettificato il 18/07/2011 nonchè effettuare l'affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Pollutri ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di Pollutri a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.


Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Pollutri e delle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'Aquila, 30.08.2011

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato



ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE E SERVIZI POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 21

I. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	10 annualità progressse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare	
				Foglio	Particella						Superficie
1	D'ASCANIO FRANCESCO VIA VILLA DE NARDIS, 14 -VASTO (CH)	19/03/1938 A MONTENERO DI BISACCIA	POLLUTRI	11	4089	0,48,30	579,60	17,39	173,88	191,27	579,60
					4088	0,01,40	16,80	0,50	5,04	5,54	16,80
					4085	0,87,10	1.045,20	31,36	313,56	344,92	1.045,20
					4087	0,15,80	189,60	5,69	56,88	62,57	189,60
					4090	0,11,70	140,40	4,21	42,12	46,33	140,40
			TOTALE			1,84,30	1.971,60	69,15	597,48	650,63	1.971,60
2	TARTAGLIA CAMILLO CORSO MAZZINI, 209 -VASTO (CH)	12/06/1956 A POLLUTRI	POLLUTRI	16	277	0,41,10	493,20	14,80	147,96	162,76	493,20
					278	0,31,20	374,40	11,23	112,32	123,55	374,40
			TOTALE			0,72,30	867,60	26,03	260,28	286,31	867,60
3	TARTAGLIA LUCIANO LOC. CIVITA' - POLLUTRI (CH)	08/05/1970 A POLLUTRI	POLLUTRI	13	481	0,03,35	40,20	1,21	12,06	13,27	40,20
					534	0,01,13	13,56	0,41	4,07	4,47	13,56
					536	0,01,97	23,64	0,71	7,09	7,80	23,64
					536	0,00,25	3,00	0,09	0,90	0,99	3,00
					4125	0,07,38	88,56	2,66	26,57	29,22	88,56
					4126	0,03,22	38,64	1,16	11,59	12,75	38,64
					4127	0,12,38	148,56	4,46	44,57	49,02	148,56
					4128	0,15,12	181,44	5,44	54,43	59,88	181,44
					383	0,21,80	261,60	7,85	78,48	86,33	261,60
					447	0,07,40	88,80	2,66	26,64	29,30	88,80
					448	0,01,90	22,80	0,68	6,84	7,52	22,80
					499	0,11,50	138,00	4,14	41,40	45,54	138,00
				14	206	0,49,50	594,00	17,82	178,20	196,02	594,00
					312	0,01,50	18,00	0,54	5,40	5,94	18,00
					524	1,81,40	2.176,80	65,30	653,04	718,34	2.176,80
				21	8	0,25,30	303,60	9,11	91,08	100,19	303,60
					161	0,68,10	817,20	24,52	245,16	269,68	817,20
			TOTALE			4,13,20	4.958,40	148,75	1.487,52	1.656,27	4.958,40
4	DI PIETRO ANGELA MARIA LOC. DEFENZA -MONTEODORISIO (CH)	19/07/1954 A POLLUTRI	POLLUTRI	7	222	0,03,10	37,20	1,12	11,16	12,28	37,20
			TOTALE			0,03,10	37,20	1,12	11,16	12,28	37,20
5	DI NISIO LUCIANA VIA P. BONI, 1 - MONTECCHIO EMILIA (RE)	31/03/1949 A CHIETI	POLLUTRI	9	362	0,09,70	116,40	3,49	34,92	38,41	116,40

18	DI MARTINO LUIGI LOC. COLLEDONNE - POLLUTRI (CH)	TOTALE		0,09,80	117,60	3,53	35,28	38,81	117,60
		POLLUTRI	19	0,03,56	42,72	1,28	12,82	14,10	42,72
			4063/SUB1	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE		0,03,56	42,72	1,28	12,82	14,10	42,72
19	DI MARTINO MAURIZIO LOC. COLLEDONNE, 7 - POLLUTRI (CH)	POLLUTRI	19	0,45,05	540,60	16,22	182,18	178,40	540,60
			420	0,00,38	4,56	0,14	1,37	1,50	4,56
			423	0,03,45	41,40	1,24	12,42	13,66	41,40
			4063	0,02,00	24,00	0,72	7,20	7,92	24,00
		TOTALE	4063/SUB2	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,50,88	610,56	18,32	183,17	201,48	610,56
20	DI MARTINO LUIGI E DI MARTINO MAURIZIO LOC. COLLEDONNE - POLLUTRI (CH)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POLLUTRI	19	0,18,50	222,00	6,66	66,60	73,26	222,00
			421	0,00,26	3,12	0,09	0,94	1,03	3,12
		TOTALE		0,18,76	225,12	6,75	67,54	74,29	225,12


PESCARA LI 23/05/2011
RETTIFICATO IL 18/07/2011

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Geom. Mario Di Marco)

VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
(Dot. Franco LA CIVITA)

CIVITA' PESCARA 07/07/2011
Servizio Politiche Forestali
La presente è stata inviata al
all'originale del servizio di
Servizio.
Pescara, li 22/07/11
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



DECRETO 30.08.2011, n. 94:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Celenza sul Trigno (CH) in favore di Ditte diverse.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Celenza sul Trigno (CH) a favore delle 4 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 4 datato 10/05/2011 formato da n. 2 facciate;
 - di fare obbligo al Comune di Celenza sul Trigno di riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 4 datato 10/05/2011 nonché effettuare l'affrancazione;
 - di autorizzare il Comune di Celenza sul Trigno ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
 - di fare obbligo al Comune di Celenza sul Trigno a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Celenza sul Trigno e dalle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e dalle Ditte.

L'Aquila, 30.08.2011


IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

10

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO 4

d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità progressse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	QUINZII GIUSEPPE CORSO UMBERTO, 65 - CELENZA SUL TRIGNO (CH)	02/10/1948 A CELENZA SUL TRIGNO	CELENZA SUL TRIGNO	11	4090	1.12,81	37,23	372,27	409,50	1.240,91
					364	3.70,80	122,36	1.223,64	1.345,00	4.078,80
					398	0.19,80	6,53	66,34	71,87	217,80
			TOTALE			5.03,41	166,13	1.661,25	1.827,38	5.537,51
2	DI PARDO MARIO VIA PORTA DA PIEDI, 48 -CELENZA SUL TRIGNO (CH)	21/03/1956 A CELENZA SUL TRIGNO	CELENZA SUL TRIGNO	8	130	1.13,20	37,36	373,56	410,92	1.245,20
					16	0.95,50	31,52	315,15	346,67	1.050,50
					20	0.13,00	4,29	42,90	47,19	143,00
			TOTALE			2.21,70	73,16	731,61	804,77	2.438,70
3	VEROSINI ANDREA VIALE ELIO DE ALOYSIO, 12 -CELENZA SUL TRIGNO (CH) E VEROSINI MONICA VIALE SALVATORE SILLA, 14 - CELENZA SUL TRIGNO (CH)	10/12/1977 E 11/01/1974 A VASTO	CELENZA SUL TRIGNO	15	137	2.06,00	67,98	679,80	747,78	2.266,00
					179	0.17,40	5,74	57,42	63,16	191,40
					185	3.28,20	108,31	1.083,06	1.191,37	3.610,20
			TOTALE			0.72,70	23,99	239,91	263,90	799,70
			TOTALE			0.57,30	18,91	189,09	208,00	630,30
			TOTALE			0.17,00	5,61	56,10	61,71	187,00
			TOTALE			6.98,60	230,54	2.305,38	2.535,92	7.684,60

VALENTINI FRANCESCO VIA CARRIERA, 5 - CELENZA SUL TRIGNO (CH)	09/11/1946 A CELENZA SUL TRIGNO	CELENZA SUL TRIGNO	5	4022	0,30,00	330,00	9,90	99,00	108,90	330,00
				24	0,98,20	790,20	22,51	225,06	247,57	750,20
				4007	0,01,70	18,70	0,56	5,61	6,17	18,70
PESCARA LI 10/05/2011		TOTALE			0,99,90	1.098,90	32,97	329,67	362,64	1.098,90


IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)



VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
(Dott. Franco LA CIVITA)




IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Geom. Mario Di Marco)




CIVITA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Sviluppo Rurale e Foreste
La presente è una fotocopia di
n. 24/2011/2011/10/05/2011
all'originale cartaceo presso questo
Servizio.
Pescara, li 22/07/2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO




DECRETO 30.08.2011, n. 95:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Crognaleto (TE) in favore Ditta D'Egidio Domenico.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Crognaleto a favore della Ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 5 datato 24/05/2011 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di Crognaleto a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 5 datato 24/05/2011 nonché effettuare l'affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Crognaleto ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di Crognaleto a

reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98:

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Crognaleto e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, 30.08.2011

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 5

I. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità progressse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare	
				Foglio	Particella						Superficie
1	DIEGIDIO DOMENICO FRAZIONE CROGNALETO (TE)	06/06/1938 A CROGNALETO	CROGNALETO	26	152	0,20,30	133,98	4,02	40,19	44,21	133,98
					153	0,55,00	363,00	10,89	108,90	119,79	363,00
			TOTALE			0,75,30	496,98	14,91	149,09	164,00	496,98

PESCARA LI 24/05/2011

IL TECNICO INCARICATO
 (Geom. Mario Di Marco)

M. Di Marco

VISTO
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
 DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 (Dott. Franco LA CIVITA)

F. La Civita

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
 (Geom. Mario Di Marco)

M. Di Marco

REGIONE ABRUZZO
 SERVIZIO POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 Pescara, li 03/05/2011

F. La Civita

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F. La Civita



DECRETO 30.08.2011, n. 96:

Legittimazione nel possesso di terre civiche site nel Comune di Avezzano (AQ) in favore di Ditte diverse.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Avezzano (AQ) a favore delle 15 Ditte indicate nell'allegato "A" Elenco n. 1 datato 02/02/2011 formato da n. 2 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Avezzano a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato "A" Elenco n. 1 datato 02/02/2011;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatarario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di Avezzano;
- di autorizzare il Comune di Avezzano ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma

dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Avezzano e delle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'Aquila, 30.08.2011

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 1

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	RANALLETIA PASQUA ROSA VIA LIONELLI, 10 - FRAZ. S. PELINO - AVEZZANO (AQ)	15/02/1918 - CELANO (AQ)	AVEZZANO	73	257	0,13,15	1,85	18,54	20,40	61,81
			TOTALE	76	226	0,09,35	1,32	13,18	14,50	43,95
						0,22,90	3,17	31,73	34,90	105,75
2	IACUTONE FRANCESCA - FRAZ. PATERNO - VIA G. FRACASSI - AVEZZANO (AQ), STORNELLI VINCENZO VIA S. STEFANO - BUJA (UD), STORNELLI MARIO VIA DEI AVEZZANO (AQ), 15/08/1967 A CORDONI-TAGLIACOZZO (AQ), STORNELLI GUIDO FRAZ. AVEZZANO (AQ), 05/10/1970 A PATERNO VIA SAN SALVATORE - AVEZZANO (AQ), STORNELLI AVEZZANO (AQ), 27/12/1972 A CESARE FRAZ. PATERNO VIA G. AVEZZANO (AQ)		AVEZZANO	76	188	0,21,10	2,98	29,75	32,73	99,17
			TOTALE			0,21,10	2,98	29,75	32,73	99,17
3	DI COSIMO ROMANO BRUNO - VIA PIETRAGRASSA, 130 - AVEZZANO (AQ)	26/01/1931 AVEZZANO (AQ)	AVEZZANO	73	77	0,12,10	1,71	17,06	18,77	56,87
			TOTALE			0,12,10	1,71	17,06	18,77	56,87
4	DE BERNARDINIS EVANGELISTA - VIA DELLO SCOGLIO, 217/2 - TRIESTE	6-07-1937 - AVEZZANO (AQ)	AVEZZANO	52	69	1,39,35	19,65	196,46	216,13	654,95
				52	70	0,14,10	1,99	19,86	21,87	66,27
				52	146	0,04,93	0,70	6,95	7,65	23,17
				52	138	0,18,65	2,63	26,30	28,93	87,66
			TOTALE			1,77,03	24,96	249,61	274,57	832,04
5	MACERONI LUIGI E CELSO 5 VIA C.GALENO, 5 - AVEZZANO (AQ)	01/01/1953 AVEZZANO 11/07/1957 AVEZZANO	AVEZZANO	7	103	0,21,00	2,96	29,61	32,57	96,70
				7	183	0,29,60	4,16	41,60	45,75	136,65
			TOTALE			0,50,50	7,12	71,21	78,33	237,35
6	D'ALESSANDRO VLADIMIRO VIA BALSORANO, 24 - AVEZZANO (AQ)	28/07/1954 CELANO (AQ)	AVEZZANO	76	247	0,19,20	2,71	27,07	29,78	90,24

				76	253	0,10,00	47,00	1,41	14,10	15,51	47,00
	TOTALE					0,29,20	137,24	4,12	41,17	45,29	137,24
7	LAURENZI ANNUNZIATA VIA PIETRAGROSSA, 82 - AVEZZANO (AQ)	19/11/1949 AVEZZANO (AQ)		73	140	0,07,70	36,19	1,09	10,86	11,94	36,19
				73	147	0,13,60	63,92	1,92	19,18	21,09	63,92
	TOTALE					0,21,30	100,11	3,00	30,03	33,04	100,11
8	PAPPAGLIONE NINO VIA PIETRAGROSSA, 97 - AVEZZANO (AQ)	02/01/1922 CELANO (AQ)		73	155	0,16,90	79,43	2,38	23,83	26,21	79,43
				76	255	0,25,10	117,97	3,54	35,39	38,93	117,97
	TOTALE					0,42,00	197,40	5,92	59,22	65,14	197,40
9	DI PASQUALE ELISA VIA 4 NOVEMBRE, 26 FRAZ. SAN PELINO AVEZZANO (AQ), FELLI MARIA TERESA - VIA 4 NOVEMBRE, 24 - FRAZ. SAN PELINO -AVEZZANO (AQ)	01/10/1914 MASSA D'ALBE -02/01/1940 MASSA D'ALBE		36	19	0,35,90	168,73	5,06	50,62	55,68	168,73
				36	36	0,49,70	233,59	7,01	70,08	77,08	233,59
	TOTALE					0,85,60	402,32	12,07	120,70	132,77	402,32
10	MASSIMIANI ERSILIA VIA BARI, 1 - AVEZZANO (AQ)	06/01/1957 AVEZZANO (AQ)		39	153	1,00,63	472,96	14,19	141,89	156,08	472,96
						1,00,63	472,96	14,19	141,89	156,08	472,96
11	STORNELLI ADINO VIA PIETRAGROSSA, 77 - FRAZ. PATERNO- AVEZZANO (AQ)	22/11/1959 - AVEZZANO (AQ)		76	202	0,06,10	28,67	0,86	8,60	9,46	28,67
				76	224	0,37,90	178,13	5,34	53,44	58,78	178,13
	TOTALE					0,44,00	206,80	6,20	62,04	68,24	206,80
12	IANNOTTI KATIA SONIA VIA COLEROTONDO, 6 - AVEZZANO (AQ)	10/04/1968 AVEZZANO (AQ)		59 (EX MAS. D'ALBE) 94 ATTUALE AVEZZANO	263	0,34,30	161,21	4,84	48,36	53,20	161,21
						0,34,30	161,21	4,84	48,36	53,20	161,21
13	RUSCITTI EUGENIA VIA A.MORO, 4 - CAPISTRELLO AQ RUSCITTI RAFFAELE VIA GALLIA, 19 - ROMA (AQ)	14/10/2006 AVEZZANO (AQ) 11/09/1949 AVEZZANO (AQ)		36	15	0,61,70	289,99	8,70	87,00	95,70	289,99
						0,61,70	289,99	8,70	87,00	95,70	289,99
14	FRACASSI MAURO - VIA PIETRAGROSSA - FRAZ. PATERNO AVEZZANO (AQ)	18/02/1962 AVEZZANO (AQ)		73	185	0,08,34	39,20	1,18	11,76	12,94	39,20
				73	457	0,17,50	82,25	2,47	24,68	27,14	82,25
	TOTALE					0,25,84	121,45	3,64	36,43	40,08	121,45
15	CIULLI ANGELO - VIA S.MARIA DELLE CASE, 12 - AVEZZANO (AQ)	22/12/1960 AVEZZANO (AQ)		39	176	0,12,60	59,22	1,78	17,77	19,54	59,22
						0,12,60	59,22	1,78	17,77	19,54	59,22

PESCARA LI 02/02/2011

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

Mario Di Marco



V. SITO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco La Civita)

La presente è un duplicato di
a. *F. La Civita* conforme
all'originale tenuto presso questo
Servizio.
Pescara, li 27/01/2011
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F. La Civita

DECRETO 30.08.2011, n. 97:

Legittimazione nel possesso di terre civiche site nel Comune di Palena (CH) in favore Ditta Celio Roberto.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Palena (CH) a favore della Ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 10/02/2011 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di Palena a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 3 datato 10/02/2011;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di Palena;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

- di autorizzare il Comune di Palena ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di Palena a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Palena e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, 30.08.2011

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 3

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	CELIO ROBERTO VIA CASE PENTE, 15/19 - PALENA (CH)	11/08/1975 A CASTEL DI SANGRO	PALENA	11	4022	0,18,34	6,60	66,02	72,63	220,08
	PESCARA LI 1002/2011		TOTALE			0,18,34	6,60	66,02	72,63	220,08

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

Mario Di Marco

VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
(Dot. Franco La Civita)

Franco La Civita

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO


Servizio Foreste e Pesca

La presente sia in conformità di quanto richiesto, e conforme all'originale esibito presso questo Servizio.

Pescara, li 22/09/11

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Franco La Civita



DECRETO 30.08.2011, n. 98:

Legittimazione nel possesso di terre civiche site nel Comune di Paglieta (CH) in favore di Ditte diverse.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Paglieta (CH) a favore delle 6 Ditte indicate nell'allegato "A" Elenco n. 12 datato 22/03/2011 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di Paglieta a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato "A" Elenco n. 12 datato 22/03/2011;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di Paglieta;
- di autorizzare il Comune di Paglieta ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma

dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Paglieta e delle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'Aquila, 30.08.2011

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO


DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico e Armentizio
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ALLEGATO "A"
ELENCO N. 12

. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	RANIERI LUIGIA VIA LARGO AIA MATTONATA, 9 -PAGLIETA (CH)	22/10/1949 A PAGLIETA	PAGLIETA	12	706	85,20	2,56	25,56	28,12	85,20
			TOTALE		4174	158,84	4,71	47,05	51,76	158,84
2	POMILIO MARIA LOC. SINAGLIA, 86 -PAGLIETA (CH)	24/01/1926 A ATESSA	PAGLIETA	11	45	121,20	3,64	36,36	40,00	121,20
			TOTALE		46	121,20	3,64	36,36	40,00	121,20
3	MARROCCO ERNESTO LOC. SINAGLIA -PAGLIETA	12/12/1938 A PAGLIETA	PAGLIETA	18	1282	506,40	15,19	151,92	167,11	506,40
			TOTALE			506,40	15,19	151,92	167,11	506,40
4	FABRIZIO VINCENZO VIA PIAZZA ROMA, 3 -PAGLIETA (CH)	01/04/1952 A PAGLIETA	PAGLIETA	18	4604	33,24	1,00	9,97	10,97	33,24
			TOTALE		4603	1,712,76	51,38	513,83	565,21	1,712,76
5	COSTANTINO MARIO LOC. S. EGIDIO, 35 -PAGLIETA (CH)	11/06/1949 A PAGLIETA	PAGLIETA	11	174	378,00	11,34	113,40	124,74	378,00
			TOTALE		4047	674,40	20,23	202,32	222,55	674,40
			TOTALE		4049	9,60	0,29	2,88	3,17	9,60
			TOTALE			1,062,00	31,86	316,60	350,46	1,062,00
6	DI GENNI CAMILLO LOC. S. EGIDIO, 39 -PAGLIETA (CH)	14/02/1949 A PESCARA	PAGLIETA	6	264	427,20	12,82	128,16	140,98	427,20
			TOTALE		428	832,80	24,98	249,84	274,82	832,80
			TOTALE		437	452,80	13,64	136,44	150,08	452,80
			TOTALE		822	480,00	14,40	144,00	158,40	480,00
			TOTALE		626	331,20	9,94	99,36	109,30	331,20
			TOTALE		4213	325,20	9,76	97,56	107,32	325,20
			TOTALE			2,851,20	85,54	855,36	940,90	2,851,20

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)




IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(vacante)

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
Servizio Forestale

La presente è autorizzata al
all'archivio del Servizio Forestale

Servizio Forestale
Pescara, il 22/07/11

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Pescara, il 22/07/11



VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
(Dot. Franco L'AVITA)



DECRETO 30.08.2011, n. 99:

Approvazione modifiche statutarie della “Fondazione il Cireneo Onlus per l’autismo ed handicap mentale di grande dipendenza”, con sede in “via Platone 79 - c.a.p. 66054 Vasto (CH)”, ora “Fondazione il Cireneo Onlus per l’autismo” con sede in “via Marco Polo, n. 61/6 - 66054 Vasto (CH)” - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare ai sensi degli artt. 4 e 6, L.R. 13/2005 le modifiche dello Statuto della Fondazione il Cireneo Onlus per l’autismo ed handicap mentale di grande dipendenza”, con sede in “via Platone 79 - c.a.p. 66054 Vasto (CH)”, ora “Fondazione il Cireneo Onlus per l’autismo” con sede in “via Marco Polo, n. 61/6 - 66054 Vasto (CH)” - inerenti la denominazione, da: “Fondazione Il Cireneo Onlus per l’autismo ed handicap mentale di grande dipendenza” a “Fondazione Il Ci-

reneo Onlus per l’autismo”; e la sede da: via Platone 79 66054 Vasto (CH), a: via Marco Polo, n. 61/6 - 66054 Vasto (CH), deliberate con verbale del Consiglio di Amministrazione del 05-04-2011 (Repertorio N. 65122 - Raccolta n. 15073) a rogito del Notaio nella sede di Vasto (CH) Dott. ssa Maria Bernadetta Cavallo Marincola;

- di iscrivere le predette modifiche nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul *Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo*.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

L’Aquila, 30.08.2011

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

STUDIO NOTARILE
Dott.ssa M. B. CAVALLO MARINCOLA
VASTO - VIA TRE SEGNI, 29 - TEL. 0873361145

Repertorio n.65122

Raccolta n.15073

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici. Il giorno cinque del mese di aprile, alle ore sedici e minuti trenta circa.

(5 aprile 2011)

In Vasto e nel mio studio in Via Tre Segni, n.29.

Avanti a me, dott.ssa Maria Bernardetta CAVALLO MARINCOLA, Notaio nella sede di Vasto, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,

è presente la Signora:

= SORGE Germana nata a Vasto (CH) il 1° gennaio 1970 e residente a Vasto (CH) in Via Platone n. 79, dirigente, codice fiscale: SRG GMN 70A41 E372W, la quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "Fondazione IL CIRENEO ONLUS per l'autismo ed handicap mentale di grande dipendenza", con sede in Vasto (CH), Via Platone, n.79, Codice Fiscale: 92020790694, Partita IVA: 02173310695, iscritta al N.158167 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Chieti, ente riconosciuto come persona giuridica di natura privata iscritta presso il Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo al N.45024.

La Comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certa, previa conferma dei dati anagrafici soprariportati, mi richiede di assistere, redigendone il verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della suindicata Fondazione convocata in questi luogo e giorno alle ore 16 (sedici), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dell'art.1 dello statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto dello svolgimento della riunione.

Assume la presidenza la Signora Sorge Germana, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale constata:

- 1) che il Consiglio di Amministrazione è l'Organo legittimato a deliberare in merito alle modifiche statutarie ai sensi dell'art.15 dello statuto sociale ed è stato regolarmente convocato in unica convocazione;
- 2) che sono presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone della Comparente, Presidente, e dei Signori Santone Maggiorino, Vice Presidente, Zillotti Antonio, Consigliere e Crognale Giuseppe, Segretario;
- 3) che non è istituito il Collegio dei Revisori.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la riunione validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Prende la parola il Presidente il quale, preliminarmente, fa presente che gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sull'unico argomento all'Ordine del

COPIA

Giorno e passando alla trattazione dello stesso propone ai presenti di modificare l'attuale denominazione della Fondazione in "Fondazione IL CIRENEO ONLUS per l'autismo". La modifica, sottolinea il Presidente, viene proposta al solo scopo di rendere più snella l'operatività della Fondazione, attraverso l'utilizzo di una denominazione più semplice e breve, senza quindi che la stessa sottenda alcun mutamento dell'attività o dello scopo dell'Ente. Inoltre, e sempre con riguardo all'art.1 dello statuto, il Presidente sottolinea l'opportunità, legata a ragioni di carattere essenzialmente pratico ed organizzativo, di trasferire la sede legale da Via Platone, n.79 a Via Marco Polo, n.61/6, sempre nel Comune di Vasto, in quanto in tale ultimo indirizzo, attualmente e già da qualche tempo, sono situati gli uffici della Fondazione.

Il tutto, ricorda il Presidente, sarebbe sempre e comunque sottoposto al vaglio dell'Autorità Governativa, la quale dovrà approvare le modifiche in parola ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 361/2000.

Il Presidente dà quindi lettura del testo dell'art.1 dello statuto sociale, nella versione che risulterebbe dall'approvazione delle modifiche suggerite, che si riporta qui di seguito:

"Art.1 - E' istituita in Vasto, Via Marco Polo, n.61/6, con l'esclusivo perseguimento di finalità sociali, una fondazione denominata "Fondazione IL CIRENEO ONLUS per l'autismo".

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente della riunione dichiara chiusa la discussione sull'unico punto all'Ordine del Giorno ed invita il consesso a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione IL CIRENEO ONLUS per l'autismo ed handicap mentale di grande dipendenza", con l'unanimità dei voti dei presenti, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A:

1) di modificare l'art.1 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"Art.1 - E' istituita in Vasto, Via Marco Polo, n.61/6, con l'esclusivo perseguimento di finalità sociali, una fondazione denominata "Fondazione IL CIRENEO ONLUS per l'autismo".

2) Di approvare ed assumere nel nuovo testo conseguentemente aggiornato lo Statuto Sociale che sottoscritto dalla Comparsa e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera 'A', per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa a me Notaio dal darne lettura.

Le presenti odierne modifiche statutarie dovranno essere approvate dall'Autorità Governativa competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 361/2000 e delle norme ivi richiamate.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore diciassette circa.

Si chiedono le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di ONLUS e segnatamente l'esenzione dalle imposte di bollo di cui all'art. 17 D.Lgs. 460 del 4.12.1997.

Normativa sulla privacy (artt.13 e 23 comma 4 D.Lgs. 196/2003).

La Comparsa consente il trattamento sia dei suoi dati personali che quelli relativi alla società rappresentata ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su due fogli di cui occupa quattro facciate e quanto della presente e da me letto alla Comparsa che dichiara di approvarlo.

F.to: Germana Sorge - Maria Bernardetta Cavallo Marincola Notaio.

Allegato 'A' al N. 15073 di raccolta - atti del Notaio Maria Bernardetta Cavallo Marincola.

STATUTO

della "Fondazione IL CIRENEO ONLUS per l'autismo"

Art.1 - E' istituita in Vasto, Via Marco Polo, n.61/6, con l'esclusivo perseguimento di finalità sociali, una fondazione denominata "Fondazione IL CIRENEO ONLUS per l'autismo".

Art.2 - La Fondazione riconosce la definizione ufficiale di autismo delle classificazioni internazionali (ICD dell'OMS e DSM della società psichiatrica americana), e promuove tipi di trattamento ed una presa in carico delle persone autistiche coerente con tali definizioni e con le conoscenze scientificamente acquisite e riconosciute a livello internazionale.

La Fondazione si configura come una Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) e persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere ed attuare la formazione di tutti i professionisti della Sanità, dell'Istruzione e dell'Educazione e di tutte le persone interessate alle problematiche dell'autismo (insegnanti, terapisti, volontari, ecc) attraverso corsi, convegni, pubblicazioni, ecc.;
- b) dare informazione nel territorio attraverso tavole rotonde, convegni, congressi, mostre, dibattiti ed ogni altra manifestazione culturale che possa coinvolgere diversi individui, gruppi o istituzioni nell'approfondimento di questa disabilità e delle metodologie di trattamento più avanzate e accreditate a livello internazionale;
- c) offrire assistenza sociale e socio-sanitaria a soggetti autistici o affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo, siano essi bambini o adulti, proponendosi anche come centro di riferimento per la valutazione diagnostica e la presa in carico anche attraverso attività di consulenza in collaborazione con le istituzioni scolastiche e socio sanitarie, con particolare attenzione per i soggetti più gravemente colpiti;
- d) elaborare, promuovere ed organizzare attività tese al miglioramento della qualità della vita dei soggetti autistici e dei loro familiari (fratelli e genitori), fornendo informazione, formazione e inserimento professionale e soluzioni residenziali per i soggetti autistici adulti;
- e) promuovere ed organizzare iniziative orientate alla facilitazione

dell'inserimento dei soggetti autistici nella società e nelle istituzioni anche organizzando viaggi per lo scambio di preferenze di questo tipo in altri paesi;

f) promuovere attività culturali tese alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica intorno alla problematica dell'autismo anche in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali;

g) promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica anche in collaborazione con altri enti di ricerca nel campo dell'eziologia, della metodologia diagnostica, della terapia e del trattamento riabilitativo dell'autismo e degli altri disturbi generalizzati dello sviluppo e della comunicazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà inoltre:

a) elaborare, pubblicare ed editare libri, riviste, opuscoli informativi, materiali audiovisivi, testi on line per raggiungere gli scopi della fondazione;

b) favorire e sostenere iniziative, anche di volontariato, rivolte all'assistenza verso soggetti affetti da autismo e la loro famiglie;

c) cooperare con le istituzioni sanitarie pubbliche e private per favorire una diagnosi precoce della disabilità e una sua tempestiva presa in carico;

d) tutelare i diritti civili delle persone portatrici di handicap e specificatamente i diritti dei soggetti autistici, anche in collaborazione con le associazioni dei genitori, sulla base della Carta dei diritti delle persone autistiche redatta da Autisme Europe e accolta dalla Comunità Europea nel 1995 ed ispirandosi al manuale di buona pratica nei confronti delle persone autistiche dell'Associazione Europea Autisme Europe (progetto Daphne 1998);

e) svolgere attività di beneficenza nei casi in cui i soggetti autistici e/o le loro famiglie non siano in grado di provvedere adeguatamente;

f) svolgere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione; accettare donazioni, legati, eredità attive ed elargizioni; vendere i beni mobili e gli immobili acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle attività della fondazione; compiere inoltre ogni altra operazione, atto o contratto, ritenuta opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Art.3 - FINALITA' ED ATTIVITA'

La Fondazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L'Associazione in favore degli autistici si propone di:

1. Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria

componente educativa.

2. Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della Legge 266/91.

3. Sostenere, stimolare, collaborare con "equipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.

4. Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.

5. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative; socio sanitarie; riabilitative; sportive; avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.

6. Promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali, case famiglia ecc. idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.

7. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.


8. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

9. Richiedere agli Enti competenti (ASL, Comune, Regione), nel rispetto della Legge 104, di promuovere la libertà di scelta da parte dei familiari dei soggetti autistici delle cure e delle metodiche riabilitative, allorché queste ultime siano supportate da valide ricerche scientifiche in campo sia nazionale che internazionale. Pertanto ci si propone, nell'ambito delle autonomie e possibilità conoscitive della nostra Fondazione, di essere informativi nei confronti delle famiglie e di intervenire in loro aiuto sia legalmente che finanziariamente, mediante fondi raccolti in loro favore e stanziati da privati e/o enti, al fine di garantire ai soggetti autistici il diritto di cura e di un approccio riabilitativo educativo adeguato.

Art.4 - La durata della Fondazione è illimitata.

Art.5 - Il patrimonio della Fondazione costituito:

a) da un fondo monetario nella misura di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).



Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, eredità attive, salvo le limitazioni di legge, elargizioni e finanziamenti erogati da Enti, Associazioni, persone giuridiche e persone fisiche che abbiano la volontà di contribuire al potenziamento della Fondazione, nonché con eventuali proventi derivanti da pubblicazioni scientifiche e da altre iniziative sia scientifiche che didattiche;

b) la Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con i proventi ricavati dai servizi elargiti, con le rendite del suo patrimonio e con ogni altro provento proveniente da Enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche non destinato all'aumento del patrimonio;

c) il Consiglio di Amministrazione provvederà all'amministrazione e all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione, nel modo che riterrà più utile, sicuro e redditizio.

Art.6 - La Fondazione si impegna ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione si impegna altresì a non distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.7 - In caso di suo scioglimento per qualunque causa, la Fondazione si assume l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità secondo la deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.8 - I Soci si distinguono in ordinari e sostenitori. I soci ordinari possono essere familiari e non. Sono soci sostenitori tutti coloro che aderiscono liberamente alla Fondazione garantendole un qualsiasi sostegno.

I soci per essere ammessi alla Fondazione, devono rivolgere domanda al Consiglio di Amministrazione dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto della Fondazione. L'ammissione sarà insindacabilmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione e decorrerà da quella data. All'atto di ammissione il socio dovrà versare la quota. I soci cessano di appartenere alla Fondazione oltre che per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare l'esclusione del socio che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la fondazione. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere alla Fondazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio della Fondazione. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita della Fondazione.

Art.9 - La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale.

Art.10 - Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione.
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione della Fondazione. E' costituito da 3 (tre) a 7 (sette) membri che durano in carica fino a revoca e dimissioni e sono rieleggibili. Del Consiglio fanno parte:

- a) i fondatori sigg. SORGE GERMAMA, SANTONE MAGGIORINO e ZILLOTTI ANTONIO, che hanno contribuito a costituire con i propri mezzi finanziari parte della dotazione iniziale della Fondazione, o due dei loro eredi designati da ciascuno dei fondatori.

La designazione dei membri del Consiglio sarà effettuata per cooptazione.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente nonché il Segretario che può anche non essere membro del Consiglio.

Art.11 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione nessuno escluso - nonché per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie per la ripartizione delle rendite annuali di bilancio, allo scopo di realizzare le finalità della Fondazione.

Con programma approvato in sede di adozione del bilancio del rendiconto annuale, determina e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali realizzare le finalità della Fondazione.

Provvede in ordine alla custodia ed all'amministrazione del patrimonio ed all'organizzazione interna del personale della Fondazione, compila annualmente il bilancio o rendiconto annuale, può istituire borse di studio, corrispondere assegni di frequenza per volontari e contrattisti, frequentatori e ricercatori e provvedere a qualificare operatori socio sanitari che operano nel quadro delle finalità della Fondazione, accettare tirocinanti in medicina, psicologia e pedagogia nonché accettare di ospitare in stages operatori che si stiano formando in materie attinenti alle attività della Fondazione.

Art.12 - Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, firma gli atti, riscuote somme da chiunque ed a qualsiasi titolo dovute, comprese le sovvenzioni dello Stato, di Enti pubblici e privati.

Cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, cura i rapporti con le autorità ed i terzi, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio per la loro ratifica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

Art.13 - Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

Art.14 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria due volte all'anno ed in seduta straordinaria

tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno 1 (uno) dei suoi componenti.

Art.15 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno 2 (due) dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti, salvo quelle per le quali lo statuto preveda una diversa maggioranza.

Le modifiche dello statuto saranno deliberate dalla maggioranza di 2 (due) su 3 (tre) componenti del Consiglio.

Art.16 - La Fondazione potrà avvalersi di un logo e un marchio.

Art.17 - Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni di legge in materia.


P.to: Germana Sorge - Maria Bernardetta Cavallo Marincola Notaio.

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE di VASTO IL 13 aprile 2011 AL N. 1262 SERIE 1F.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA IN CARTA LIBERA, PER GLI USI PREVISTI DALL'ART.5 - TAB. ALL. 'B' del D.P.R. 26.10.1972 n.642.

VASTO, diciotto aprile duemilaundici.

Maria Bernardetta Cavallo
Cavallo



DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 31.05.2011, n. DA13/134:
Modifica Autorizzazione Unica n° 28 rilasciata con Determinazione DN2/276 del 22/12/2008. Società: Gestione Calore Treglio s.r.l. C.da Paglieroni Zona Industriale, 1 66030 Treglio (CH).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

*Omissis***MODIFICA**

La Determinazione Dirigenziale DN2/276 del 22/12/2008 "Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa vegetale - sansa di oliva disoleata e cippato di legna - di potenza pari a 1 MWe da ubicarsi nel comune di Treglio (CH) in c.da Paglieroni Zona Industriale" della Gestione Calore Treglio s.r.l. con sede legale in C.da Paglieroni Zona Industriale n° 1 a Treglio (CH), come di seguito:

Art. 1

L'arti 2 della determinazione DA13/276 del 22/12/2008 è così sostituito:

L'impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi così come modificato da documentazione di seguito elencata:

- TPE - Planimetrie dei punti di emissione scala 1:200 Rev. 01 del 16/03/2010 che sostituisce la planimetria TPE rev. 00 del

18/07/2008;

- LI: Lay-out impianto rev. 01 del 24/05/2010 che sostituisce la planimetria LI rev. 00 del 18/07/2010;

agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA nonché allegata al presente provvedimento.

*Omissis***Art. 3**

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Gestione Calore Treglio s.r.l. con sede legale in C.da Paglieroni Zona Industriale n° 1 a Treglio (CH) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.*, quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITÀ COMPETENTE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 09.08.2011, n. DA13/193:
Rilascio Provvedimento/Autorizzazione Unica n. 179 ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e

l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas proveniente da fermentazione anaerobica di biomasse della potenza elettrica pari a 999 kW da ubicarsi nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) località C.da Vertonica - Strada Imperato foglio 40 part. 21. Società: Luigi e Gaetano Imperato Società Agricola Semplice Viale G. Bovio n°473 65124 Pescara.

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.
29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Luigi e Gaetano Imperato Società Agricola Semplice con sede legale a Pescara (PE) in Viale G. Bovio n° 473 di seguito denominata "Proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas proveniente da fermentazione anaerobica di biomasse della potenza elettrica pari a 999 kW da ubicarsi nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) Località C.da Vertonica – Strada Imperato foglio 40 particella 21.

Omissis

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Luigi e Gaetano Imperato Società Agricola Semplice con sede legale a Pescara (PE) in Viale G. Bovio n° 473,

nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco**

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA**

DETERMINAZIONE 09.08.2011, n. DA13/199:
Rilascio Provvedimento/Autorizzazione Unica n. 180 ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 997,15 kWp da ubicarsi nel Comune di Sulmona (AQ) foglio n. 20 particelle n. 8 e 980 (ex particella n. 10). Società: Regesta srl Strada Statale 17 Km 95,500 67039 Sulmona (AQ).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.
29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La società Regesta srl con sede legale nel Comune di Sulmona (AQ) in S.S. 17 Km 95,500, di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 997,15 kWp da ubicarsi nel Comune di Sulmona (AQ), foglio n. 20 particelle n. 8 e 980, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso impianto.

Omissis

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla società Regesta srl con sede legale nel Comune di Sulmona (AQ) in S.S. 17 Km 95,500, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE

*SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA*

DETERMINAZIONE 31.08.2011, n. DH32/43:

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività"- interventi di cui alla tipologia a) dell'art. 3 dell'Avviso - Concessione contributo alla Ditta Specca Vincenzino & C. snc - M/P ONDA - Codice progetto 11/AP/10.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (di seguito "regolamento FEP"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 15/08/2006;
- il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito "PO");
- la Decisione della Commissione Europea C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni al Programma Operativo nazionale;
- l'Accordo Multiregionale, di seguito "A.M.", approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato-Regioni nella seduta del 18 settembre 2008, finalizzato all'attuazione coordinata tra l'Amministrazione centrale, Autorità di Gestione (AdG) del P.O., e le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), degli interventi cofinanziati dal F.E.P., che ha tra l'altro destinato all'Abruzzo il contributo pub-

blico complessivo di €13.805.704,00 articolandolo tra i cinque Assi prioritari d'intervento;

- la Convenzione per la disciplina del rapporto tra l'Autorità di Gestione ed il Referente regionale per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo stipulata in data 2/3/2010;
- le Linee guida Operative per l'attuazione degli interventi di cui al P.O.-F.E.P.2007/2013 approvate con Determinazione dirigenziale DH8/32 del 29/10/2009;
- il Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Autorità di Gestione, adottato con Decreto direttoriale n. 13 del 21/04/2010;
- il Manuale operativo dell'Organismo Intermedio dell'autorità di Gestione Regione Abruzzo approvato con Determinazione dirigenziale DH21/48 del 29/11/2010;

Dato atto che, previo Avviso a mezzo stampa, sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ in data 09/04/2010 è stato pubblicato l'Avviso che fissa i criteri per l'acquisizione e la selezione delle domande di finanziamento relativamente al primo sportello di domanda della Misura 1.3, in conformità al corrispondente schema di bando approvato dalla Cabina di Regia del PO FEP nelle sedute del 15 e 16 Ottobre 2008 e adottato con DM n. 601 del 21/11/2008;

Vista la nota n° 358618 del 31/03/2011 con la quale la Commissione europea, alla luce dei rilievi formulati in sede di audit dalla Corte dei Conti europea, proponeva agli Stati membri di sospendere temporaneamente l'attuazione della misura 1.3;

Dato atto che, con successiva mail del 31/5/2011, la competente DG MARE raccomandava di procedere, alle condizioni ivi indicate, nell'attuazione della Misura;

Viste le note n° 0022145 del 07/06/2011 e n°28384 del 01/08/2011 rimesse dall'A.dG. alla Commissione europea, in conformità alle deci-

sioni collegialmente assunte nella Cabina di Regia del 1/6/2011 e del 26/07/2011;

Dato atto che è stato svolto un supplemento istruttorio a seguito delle indicazioni procedurali riportate nella citata nota dell'A.dG., le cui risultanze sono riportate in apposita postilla della "Check list valutazione di ammissibilità delle Istanze" agli atti del Servizio;

Tenuto conto che, in relazione al predetto Avviso, la Ditta Specca Vincenzino & C. snc ha richiesto il contributo di €61.656,00 pari al 40% del costo di €154.140,00 per interventi di ammodernamento del M/P ONDA afferenti alla tipologia di intervento riportata sub a) nell'art. 3 dell'Avviso, codice progetto 11/AP/10;

Viste le Graduatorie formulate all'esito della valutazione delle istanze prodotte, approvate con Determinazione DH32/08 del 18/04/2011 e, relativamente all'Allegato A) "Elenco progetti inammissibili", con successiva Determinazione DH32/09 del 21/04/2011;

Rilevato che la Ditta Specca Vincenzino & C. snc si è collocata al 18° posto della graduatoria di merito dei progetti di cui alla tipologia di intervento riportata sub a) nell'art. 3 dell'Avviso, con punti 12,50;

Considerato che le risorse disponibili per la tipologia di intervento sub a), pari al 30% del budget di misura (€2.141.701,80), ammontano complessivamente ad €642.510,54 ripartite al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale;

Dato atto che la Ditta in parola ha trasmesso l'ulteriore documentazione di cui al § B) dell'art. 11 dell'Avviso pubblico, propedeutica alla concessione del contributo, richiesta dal Servizio con nota prot. RA92876 del 27/04/2011;

Ritenuto che, in relazione alla posizione di graduatoria e alle disponibilità finanziarie, sussistono, a termini di bando, le condizioni per concedere il contributo di €61.656,00 finalizzato alla realizzazione dell'intervento sub a) del progetto de quo, con le modalità appresso specificate:

Spesa ammessa a contributo	Contributo pubblico concesso (40% della spesa ammessa)				Cofinanziamento privato
	Riparto quote cofinanziamento			Contributo concesso	
	Quota a carico del FEP (50%)	Quota a carico dello STATO (40%)	Quota a carico REGIONE (10%)		
€154.140,00	€30.828,00	€24.662,40	€6.165,60	€61.656,00	€92.484,00

Ritenuto peraltro di dover sospendere, in relazione al carteggio A.dG. – CE sopra menzionato, la concessione del contributo di € 27.200,00 pari al 40% della spesa di €68.000,00 riferita al verricello, in attesa della pronuncia definitiva in merito all'ammissibilità di tale spesa da parte della Commissione Europea;

Ritenuto di rinviare a successivi atti la liquidazione e il pagamento del contributo in parola, previa verifica in loco finalizzata all'accertamento del completamento dell'investimento secondo le proposizioni progettuali;

Vista la l.r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- 1) di concedere alla Ditta Speca Vincenzino & C. snc IVA 00627610678, in relazione alla graduatoria dei progetti idonei per la tipologia a) della Misura 1.3 approvata con Determinazione DH32/08 del 18/04/2011, il contributo pubblico totale di €61.656,00 pari al 40% della spesa complessiva ammessa di €154.140,00 per la realizzazione degli interventi riportati sub a) nell'art. 3, codice identificativo 11/AP/10;
- 2) di precisare che il contributo pubblico concesso si ripartisce al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale, secondo le percentuali stabilite dal Piano finanziario approvato con il citato A.M.;
- 3) di sospendere la concessione del contributo di € 27.200,00 pari al 40% della spesa di € 68.000,00 riferita al verricello, in attesa della pronuncia definitiva in merito all'ammissibilità di tale spesa da parte della Commissione Europea;

- 4) di specificare che il beneficiario è tenuto a realizzare integralmente l'intervento di cui alla lettera a), così come prodotto;
- 5) di rinviare a distinti provvedimenti, da adottare al verificarsi dei presupposti previsti dall'Avviso Pubblico e dal Manuale operativo dell'Organismo Intermedio dell'autorità di Gestione Regione Abruzzo approvato con Determinazione dirigenziale DH21/48 del 29/11/2010, la liquidazione ed il pagamento del contributo in questione a valere sugli impegni assunti con Determinazione DH8/19 del 01/04/2010;
- 6) di rammentare che, nello svolgimento del rapporto con il Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia ittica, il beneficiario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti nell'art. 17 dell'Avviso relativo alla Misura 1.3;
- 7) di rammentare, altresì, che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo contraddittorio, in tutto o in parte, nei casi previsti all'art. 19 dell'Avviso;
- 8) di dare atto che la Scheda istruttoria unita come allegato a) forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 9) di rimettere copia del presente provvedimento alla Ditta Speca Vincenzino & C. snc, all'Ufficio Politiche ittiche Nazionali e Regionali e Controllo Fondi Europei della Pesca, in relazione agli adempimenti inerenti il controllo di primo livello propedeutico al pagamento del contributo, ed al Referente regionale dell'Autorità di Certificazione;
- 10) di disporre la pubblicazione integrale del presente Atto sul *B.U.R.A.* e sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/;
- 11) di procedere alla acquisizione del Codice Unico di Progetto ai fini della erogazione del

saldo;

12) di aggiornare l'elenco elettronico dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n. 26/03/2007, n. 498/2007 "Misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico" mediante annotazione delle risultanze del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero Ricorso straordi-

nario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge, ovvero ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

Allegati: Allegato a): Scheda istruttoria del progetto 11/AP/10-tipologia di intervento lettera a)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo**

Segue Allegato

Allegato a) Riepilogo costi progetto 11/AP/10

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione			
Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia ittica			
Ufficio Politiche Ittiche Comunitarie			
F.E.P.2007/2010-MISURA 1.3"Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività"			
Scheda istruttoria Progetto 11/AP/10			
Denominazione Impresa		Specca Vincenzino & C. snc	
Sede legale		Via Vespucci, n. 10 - Tortoreto (TE)	
Partita IVA		00627610678	
Codice identificativo		11/AP/10	
Tipologia di intervento di cui all'art. 3 dell'Avviso		lettera a)	
Denominazione imbarcazione		ONDA	
RIEPILOGO COSTI PROGETTUALI (Nota 1)			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CATEGORIE DI SPESA	COSTI TOTALI ESPOSTI IN PROGETTO	COSTI AMMESSI
LETTERA A)	1) acquisto ed installazione di apparecchiature di bordo	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	2) Acquisto e installazione di macchinari di salpamento	€ 136.800,00	€ 136.800,00
	3) spese generali	€ 7.340,00	€ 7.340,00
Totale costo progettuale ammesso			€ 154.140,00
Contributo concesso			€ 61.656,00
Cofinanziamento privato			€ 92.484,00

(Nota 1): i costi sono dettagliati nell'allegato a): Dettaglio costi progetto 11/AP/10: tipologia di intervento: lettera a)

Pescara, li 31/08/2011



Allegato a): Dettaglio costi progetto 11/AP/10: tipologia di intervento: lettera a)

CATEGORIE DI SPESA ESPOSTE	DETTAGLIO CATEGORIE DI SPESA	RIF. FATTURE E/O PREVENTIVI PRESCELTI E AUTORIZZATI	IMPORTO NPARENTIVI E/O FATTURE	SUBTOTALI COSTI IN PROGETTO	COSTI AMMESSI	SUBTOTALI COSTI AMMESSI	MOTIVAZIONE DELL'INAMMISSIBILITA' E/O DELLA PARZIALE AMMISSIBILITA' DEI COSTI
1) acquisto ed installazione di apparecchiature di bordo	acquisto ecoscandaglio ECO.FU 10"COL e annessi	fattura Ditta CRM n. 470 del 24/11/2008	€ 3.723,00		€ 3.723,00		
	acquisto radar	fattura Ditta CRM n. 470 del 24/11/2009	€ 6.277,00		€ 6.277,00		
Totale 1)				€ 10.000,00		€ 10.000,00	
2) Acquisto e installazione di macchinari di salpamento	acquisto verricello a due tamburi tipo BV2/120 compreso installazione a bordo e collaudo	preventivo Ditta Costruzioni Meccaniche Bacaloni del 23/06/2010	€ 68.000,00		€ 68.000,00		
	acquisto e installazione gru marina tipo IFG26.000EX3 e annessi	preventivo Ditta IRON FIST n. 125/10/d del 2/7/2010	€ 68.800,00		€ 68.800,00		
Totale 2)				€ 136.800,00		€ 136.800,00	
3) spese generali			€ 7.340,00		€ 7.340,00		
Totale 3)				€ 7.340,00		€ 7.340,00	
Totali				€ 154.140,00		€ 154.140,00	

Pescara, li 31/08/2011



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO*

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/268:
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1
"Ammodernamento nelle aziende agricole"
Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del
07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a
saldo n. 94750613526. DITTA: SOC. AGRICOLA
F.LLI DI LORENZO S.S. Rapp. Leg. Di Lorenzo
Franco nato il 28/02/1969 in Comune di
TERAMO Prov. TE residente in Via VILLA
COLLECCHIO - FORCELLA Comune di TERAMO
Prov. TE Codice fiscale DLRFNC69B28L103M
part. IVA 01581190673. Liquidazione a saldo del
contributo in conto capitale concesso con D.D. n.
DH25/75 del 27/07/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: SOC. AGRICOLA F.LLI DI LORENZO S.S. Rapp. Leg. Di Lorenzo Franco nato il 28/02/1969 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via VILLA COLLECCHIO - FORCELLA Comune di TERAMO Prov. TE Codice fiscale DLRFNC69B28L103M part. IVA 01581190673 il contributo in conto capitale di € 34.856,00 quale saldo del contributo di €34.856,00 concesso con D.D. n. DH25/75 del 27/07/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 34.856,00 in favore della ditta SOC. AGRICOLA F.LLI DI LORENZO S.S. Rapp. Leg. Di Lorenzo Franco, con sede in Comune di TERAMO, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO*

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/269:
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1
"Ammodernamento nelle aziende agricole"
Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del
07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a
saldo n. 94750735493. DITTA: Recchiuti
Massimo nato il 28/05/1960 in Comune di
Notaresco Prov. TE residente in Via Casarino
Comune di Notaresco Prov. TE Codice fiscale
RCCMSM60E28F942B part. IVA
00928290675. Liquidazione a saldo del
contributo in conto capitale concesso con D.D. n.
DH25/227 del 25/06/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: Recchiuti Massimo nato il 28/05/1960 in Comune di

Notaresco Prov. TE residente in Via Casarino Comune di Notaresco Prov. TE Codice fiscale RCCMSM60E28F942B part. IVA 00928290675 il contributo in conto capitale di €49.572,07 quale saldo del contributo di €49.572,07 concesso con D.D. n. DH25/227 del 25/06/2010 ;

- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €49.572,07 in favore della ditta Recchiuti Massimo, con sede in Comune di NOTARESCO, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/270:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750752902. DITTA: ZECHINI DANIELE nato il 16/09/1965 in Comune di

SVIZZERA Prov. residente in Via POGGIO S. VITTORINO Comune di TERAMO Prov. TE Codice fiscale ZCHDNL65P16Z133U part. IVA 01424320677. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/337 del 29/12/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: ZECHINI DANIELE nato il 16/09/1965 in Comune di SVIZZERA Prov. residente in Via POGGIO S. VITTORINO Comune di TERAMO Prov. TE Codice fiscale ZCHDNL65P16Z133U part. IVA 01424320677 il contributo in conto capitale di €17.340,00 quale saldo del contributo di €34.680,00 concesso con D.D. n. DH25/337 del 29/12/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €17.340,00 in favore della ditta ZECHINI DANIELE, con sede in Comune di TERAMO, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/271:
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1
"Ammodernamento nelle aziende agricole"
Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del
07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a
saldo n. 94750729868. DITTA: CAVATASSI
CLAUDIO nato il 24/10/1961 in Comune di
ISOLA DEL GRAN SASSO Prov. TE resi-
dente in Via BORGO SAN LEONARDO, 50
Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO Prov.
TE Codice fiscale CVTCLD61R24L103Y
part. IVA 01036220679. Liquidazione a saldo
del contributo in conto capitale concesso con
D.D. n. DH25/183 del 24/09/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: CAVATASSI CLAUDIO nato il 24/10/1961 in Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO Prov. TE residente in Via BORGO SAN LEONARDO, 50 Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO Prov. TE Codice fiscale CVTCLD61R24L103Y part. IVA 01036220679 il contributo in conto capitale di €20.336,00 quale saldo del contributo di €40.672,50 concesso con D.D. n. DH25/183 del 24/09/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €20.336,00 in favore della ditta CAVATASSI CLAUDIO, con sede in Comune di ISOLA DEL G.S., e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti

menti di competenza;

- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/272:
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1
"Ammodernamento nelle aziende agricole"
Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del
07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a
saldo n. 94750632922. DITTA: DI GIUSEPPE
FILOMENA nata il 04/08/1969 in Comune
di Sant'Omero Prov. TE residente in Via
Gramsci, 1 Comune di S.Omero Prov. TE
Codice fiscale DGSFMN69M44I348Y part.
IVA 0075220674Liquidazione a saldo del
contributo in conto capitale concesso con
D.D. n. DH25/218 del 25/06/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: DI GIUSEPPE FILOMENA nata il 04/08/1969 in Comune di Sant'Omero Prov. TE residente in Via Gramsci, 1 Comune di S.Omero Prov.

TE Codice fiscale DGSFMN69M44I348Y part. IVA 0075220674 il contributo in conto capitale di €17.384,88 quale saldo del contributo di €17.384,88 concesso con D.D. n. DH25/218 del 25/06/2010 ;

- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €17.384,88 in favore della ditta DI GIUSEPPE FILOMENA, con sede in Comune di S.OMERO, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 11 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/273:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a saldo n. 94750600978. DITTA: CORI BIAGIO nato il 29.12.1968 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via CAPO DI

FUORI Comune di S.OMERO Prov. TE Codice fiscale CROBGI68T29L103F part. IVA 00929910677. Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH12/116 del 06/05/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: CORI BIAGIO nato il 29.12.1968 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via CAPO DI FUORI Comune di S.OMERO Prov. TE Codice fiscale CROBGI68T29L103F part. IVA 00929910677 il contributo in conto capitale di €4.882,80 quale saldo del contributo di €26.472,00 concesso con D.D. n. DH12/116 del 06/05/2010 e successiva variante ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €4.882,80 in favore della ditta CORI BIAGIO, con sede in Comune di CONTROGUERRA, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 11 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/274:
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1
"Ammodernamento nelle aziende agricole"
Fascia di Spesa "A". D.G.R. n. 751 del
07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a
saldo n. 94750757455. DITTA: PETRUCCI
ELISABETTA nata il 18/02/1976 in Comune
di GIULIANOVA Prov. TE residente in Via
COLLE DI MEZZO Comune di MORRO
D'ORO Prov. TE Codice fiscale
PTRLBT76B56E058C part. IVA
01459120679. Liquidazione a saldo del con-
tributo in conto capitale concesso con D.D. n.
DH25/11 del 13/07/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: PETRUCCI ELISABETTA nata il 18/02/1976 in Comune di GIULIANOVA Prov. TE residente in Via COLLE DI MEZZO Comune di MORRO D'ORO Prov. TE Codice fiscale PTRLBT76B56E058C part. IVA 01459120679 il contributo in conto capitale di €10.620,00 quale saldo del contributo di €21.840,24 concesso con D.D. n. DH25/11 del 13/07/2010 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €10.620,00 in favore della ditta PETRUCCI ELISABETTA, con sede in Comune di MORRO D'ORO, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 11 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
PER L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 25.08.2011, n. DH36/275:
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3
Azione 1 "Trasformazione e commercializza-
zione prodotti agricoli". D.G.R. n. 751 del
07/08/2008 e s.m.i. Domanda di pagamento a
saldo n. 94750341219. DITTA: BARONE
SORRICCHIO DI VALFORTE SAS Rap-
presentante Legale Sorricchio Guido nato il
22/02/1954 in Comune di Atri Prov. TE resi-
dente in Via Roma 182 Comune di Silvi Prov.
TE Codice fiscale SRRGDU54B22A488A
part. IVA 01534470677. Liquidazione a saldo
del contributo in conto capitale concesso con
D.D. n. DH 12/101 del 20/04/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: BARONE SORRICCHIO DI VALFORTE SAS Rap-presentante Legale Sorricchio Guido nato il 22/02/1954 in Comune di Atri Prov. TE re-

sidente in Via Roma 182 Comune di Silvi Prov. TE Codice fiscale SRRGDU54B22A488A part. IVA 01534470677 - il contributo in conto capitale di €172.458,70 quale saldo del contributo di € 172.475,10 concesso con D.D. n. DH12/101 del 20/04/2010 ;

- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €172.458,70 in favore della ditta BARONE SORRICCHIO DI VALFORTE SAS, con sede in Comune di Silvi, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 10 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 03 facciate;
- Nota della Prefettura di Teramo formata da n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 31.08.2011, n. DG21/90:

Autorizzazione - Attività di commercio all'ingrosso e vendita diretta di medicinali veterinari - artt. 66 e 70 D.Lgs 193/2006 della Ditta "PARAFARMACIA BARDET s.r.l." - con Sede Legale a Pescara in via Bardet, 67.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 66 e 70 del D.Lgs. n. 193/2006 "attuazione della Direttiva 2004/28/CE recante Codice Comunitario dei medicinali veterinari";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000;

Vista la propria Deliberazione di G.R. n. 372 del 20 Luglio 2009 "Linee-guida applicative per le attività di commercializzazione dei farmaci ad uso veterinario, disciplina della Farmacovigilanza e della vendita e commercio dei mangimi medicati ai sensi del D.Lgs. 193/2006;

Vista l'istanza avanzata dalla Dott. ssa Francesca Franceschelli, legale rappresentante della Ditta PARAFARMACIA BARDET s.r.l., pervenuta per il tramite del competente Servizio Veterinario della ASL di Pescara con nota prot. n. 4779DP del 05.08.2011;

Visto il parere favorevole del Servizio Veterinario medesimo nota n. 4779DP del 05.08.2011, espresso a seguito di sopralluogo effettuato in data 03.08.2011 presso la struttura della Ditta PARAFARMACIA BARDET s.r.l. in via Bardet,67 a Pescara;

Considerata la propria nota di richiesta integrazione documentale n. prot. RA/173577/DG21/IZ2 del 23.08.2011;

Preso atto della integrazione documentale effettuata dalla Ditta in parola in data 24.08.2011 ed acquisita al protocollo della Direzione Politiche della Salute in data 25.08.2011;

Vista la dichiarazione della Dott. ssa Francesca Franceschelli di accettazione dell'incarico di responsabile della vendita all'ingrosso e diretta presso il locale di vendita della Ditta PARAFARMACIA BARDET s.r.l sito in via Bardet,67 a Pescara e di essere iscritto all'albo dell'Ordine dei Farmacisti di Chieti al numero 1300;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 950 del 21 agosto 2006, recante all'oggetto

“Applicazione dei Regolamenti CE nn. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04. Linee guida della Regione Abruzzo”;

Accertata la congruità e la regolarità della documentazione allegata alla istanza di che trattasi;

Visto l'art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità riportate in premessa –
- di autorizzare la Ditta “PARAFARMACIA BARDET s.r.l.” con sede legale ed operativa in via Bardet, 67 a Pescara al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 193/2006;
- di autorizzare la Ditta “PARAFARMACIA BARDET s.r.l.” con sede legale ed operativa in via Bardet, 67 a Pescara al commercio alla vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 193/2006;
- La Dott.ssa Francesca Franceschelli, in quanto legale rappresentante della Ditta in parola è tenuto a comunicare a questo Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, per il tramite del competente Servizio Veterinario della ASL di Pescara, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell'attività delle struttura oggetto della presente autorizzazione e di ogni altro requisito di Legge;
- di attribuire al Servizio veterinario competente della ASL di Pescara le funzioni di vigilanza sulla struttura e la verifica della corretta applicazione delle disposizioni vigenti;
- di informare, del presente atto, il Sindaco del Comune ove ha sede la Ditta in oggetto;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione politiche della Salute ai sensi dell'art. 16 comma 10 della L.R. n. 7 del 10 maggio

2002;

- di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.
- di notificare copia della presente determina al responsabile della Ditta, per il tramite della ASL territorialmente competente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
- AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

AUTORIZZAZIONE 04.08.2011, n. 51/11:

Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale Titolo III bis). Proroga dei termini di cui all'art. 5 dell'AIA n. 10/10 del 4.08.2010. DITTA: SOGESA S.p.a. Sede impianto: località “Casette di Grasciano” del Comune di Notaresco (TE); Sede legale: località “Casette di Grasciano” del Comune di Notaresco (TE); Attività svolta: Attività IPPC: Discarica per rifiuti non pericolosi. Attività non IPPC: 1) Impianto di trattamento del percolato; 2) Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da gas di discarica. Codice IPPC: All. 1 - Punto 5.4;

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. 310 del 29 giugno 2009

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto

DI MODIFICARE

l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10/10 del 4.08.2010, rilasciata a favore della Ditta “SOGESA SpA”, secondo quanto di seguito disposto.

Art. 1

Proroga dei termini di cui all'art. 5 dell'AIA n. 10/10 del 4 agosto 2010

Il termine indicato dall'art. 5 dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 10/10 del 4.08.2010, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 45 comma 7, della L.R. 45/07 e s.m.i., è prorogato al 31.12.2011.

Entro tale data la SOGESA SpA deve dare avvio ai lavori di realizzazione della discarica conformemente agli elaborati progettuali approvati con AIA n. 4/10 del 4.08.2010.

Art. 2

Rispetto delle prescrizioni di cui all'A.I.A. n. 10/10 del 4.08.2010

Si richiama il rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni di cui all'A.I.A. n. 10/10 del 4.08.2010 salvo quanto modificato con il presente provvedimento.

Si richiede all'ARTA Distretto di Teramo di far pervenire al Servizio Gestione Rifiuti, entro 60 giorni dalla data di emanazione della presente, una relazione sullo stato dei luoghi.

Omissis

Art. 4

Trasmissione provvedimento

a) Il presente provvedimento viene redatto in

numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla "SOGESA SpA" - località "Casette di Grasciano" del Comune di Notaresco (TE);

b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso gli uffici della Direzione Protezione Civile - Ambiente, in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater, comma 13 ed art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio ed al *B.U.R.A.* per la pubblicazione, limitatamente al dispositivo, all'oggetto ed agli artt. 1 e2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITÀ COMPETENTE
Ing. Carlo Visca

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
- ENTI LOCALI - BILANCIO
- ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 31.08.2011, n. DB8/59:

Riescrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO




Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2011

Pagina 1 di 1

N° Atto	59	Data Atto	31/08/2011	Organo	DB8	Esercizio Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	02.02.004	12354	1	DA.00.00	INTERVENTI IN FAVORE DELLE AREE INTERNE	9.885,47		9.885,47	
S	02.02.010	12490	1	DA.02.00	ONERI PER INTERVENTI DI COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI E DI INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOTIATA	11.132,47		11.132,47	
S	12.02.006	82411	1	DI.07.00	INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERMALISMO	10.000,00		10.000,00	
S	05.02.012	152105	1	DC.21.00	CONSOLIDAMENTO E TRASFERIMENTO DI ABITATI - L. 9 LUGLIO 1908, N. 445.	43.328,76		43.328,76	
S	05.02.002	152107	1	DC.21.00	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO - ART. 10 LETTERE F) LEGGE 18.5.1989, N. 183.	76.268,73		76.268,73	
S	04.02.001	152300	1	DC.00.00	CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'ANNO 2001- L.R. 04.10.2001, N.56	6.519,99		6.519,99	
S	04.02.001	152302	1	DC.19.00	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI L.R. 25.8.2006, N.29, ART. 62.	59.000,00		59.000,00	
S	03.02.005	262500	1	DC.07.00	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64.	6.507,35		6.507,35	
S	15.02.003	323500	1	DB.08.00	FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 DELLA L.R. 25.03.2002, N. 3 -		224.642,77		224.642,77
TOTALI SPESA						224.642,77	0,00	224.642,77	0,00
TOTALI ENTRATA						0,00	0,00	0,00	0,00



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO PROGRAMMI INTERSETTORIALI,
AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, RICERCA
E INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE 26.08.2011, n. DI9/56:

Programma Regionale di Consolidamento delle Passività a breve – Determinazione direttoriale n. DI/54 dell'8.10.2009 - Approvazione delle proposte deliberate nel mese di Giugno 2011 - Liquidazione fondi e trasferimento risorse al Soggetto Gestore UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate

1. di prendere atto che per quanto attiene gli interventi di cui all'art. 11 della L. 598/1994, in relazione alle operazioni deliberate nel mese di Giugno 2011, l'impegno contributivo ammonta a €130.936,00;
2. di procedere all'approvazione delle proposte deliberate nel mese di Giugno 2011, di cui all'elenco analitico ed all'elenco riepilogativo trasmessi dal Soggetto Gestore UniCredit - Mediocredito Centrale S.p.A. ed acquisito agli atti di questa Struttura al prot. n. 5624/PI del 13.06.2011;
3. di liquidare la somma di € 130.936,00 a valere sul pertinente capitolo 282451/R del bilancio corrente esercizio, giusta impegno disposto con determinazione direttoriale n. DI/54 del 8.10.2009, registrato al n. 4165/2009 ;
4. di trasferire la somma di € 130.936,00 , a titolo di contribuzione dovuta alle aziende, in favore del gestore *Omissis* ;
5. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della somma di € 130.936,00 a titolo di agevolazione ai sensi dell'art. 11 della L. 598/1994 alle aziende mediante emissione del relativo mandato di

pagamento in favore della predetta *Omissis*., a valere sul capitolo del bilancio per l'esercizio corrente n. 282451/R, sul seguente conto corrente dedicato:

Omissis

6. di Prendere atto che le risorse titolate alla movimentazione del sopra indicato conto corrente dedicato sono state comunicate da Unicredit MedioCredito Centrale S.p.A. con nota prot. n. 005982 del 9.6.2011, acquisita al protocollo della Direzione Sviluppo Economico n. 5780/DI del 16.6.2011;
7. di prendere atto che il numero di CIG acquisito dal r.u.p. in relazione alla procedura di affidamento della gestione operativa degli interventi agevolativi della Regione Abruzzo di cui al D. Lgs. 112/1998 è il seguente: 3166225386;
8. di rinviare ad atto successivo il pagamento degli oneri dovuti dietro presentazione di regolare fattura corredata dal DURC, stimati in €10.213,00 pari al 7,80% di €130.936,00;
9. di prendere atto di non dover procedere all'accertamento di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. del 18.01.08 n. 40, ai sensi del disposto della circolare n. 22 del 29.07.2008 del M.E.F.;
10. di pubblicare la presente determinazione, per estratto, nel rispetto delle "Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con Deliberazione del 2 marzo 2011, pubblicate nella G.U. n. 64 del 19.03.2011, con allegato esclusivamente l'elenco riepilogativo delle aziende beneficiarie, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Pasquale Di Meo

Segue Allegato



Att. 1
OK

01 GIU 2011 005702

GIUNTA REGIONALE Ufficio di Coordinamento e Supporto Direzione Attività Produttive Pescara
13 GIU. 2011
Prot. n° 5624/PI

E172

Raccomandata A.R.

Spettabile
 REGIONE ABRUZZO
 Assessorato Sviluppo Economico
 Servizio Programmi Intersectoriali
 Viale Passolanciano, 75
 65100 PESCARA

Oggetto: Legge 598/94 – Consolidamento passività

1. Trasmissione nuove proposte
2. Proroghe termine utilizzo

Con la presente, si trasmette quanto specificato in oggetto per il seguito di competenza.

Distinti saluti

All.: c.s.

Unicredit – Mediocredito Centrale S.p.A.

UniCredit MedioCredito Centrale SpA.

Sede Legale
 Via Piemonte, 51
 00187 Roma
 Tel. 06.47911
 www.mcc.it

Capitale Sociale € 132.500.000,00
 Società con unico azionista UniCredit
 SpA - Iscritta all'Albo delle Banche al
 n. 74702.60 - Appartenente al Gruppo
 Bancario UniCredit iscritta all'Albo dei
 Gruppi Bancari al n. 3135.1 - Registro
 delle Imprese di Roma e Codice Fiscale
 00504040586 - Partita IVA 00910101000
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
 dei Depositi

TAVOLA DISPONIBILITA'

Regione Abruzzo
Legge 598/94 Consolidamento passività

Descrizione	Assegnazioni/Impegni	Residue disponibilità
Determinazione del Direttore Generale n. DI/54 dell'8 ottobre 2009		6.403.099,27
Delibere di Marzo 2010	- 1.038.134,49	5.364.964,78
Delibere Agosto 2010	- 672.861,96	4.692.102,82
Delibere Ottobre 2010	- 263.311,71	4.428.791,11
Delibere Marzo 2011	- 112.880,60	4.315.910,51
Delibere Giugno 2011	- 130.936,00	4.184.974,51
Oneri di gestione (*)		
Delibere di Marzo 2010	80.974,49	
Delibere Agosto 2010	52.482,04	
Delibere Ottobre 2010	20.538,31	
Delibere Marzo 2011	8.804,68	
Delibere Giugno 2011	10.213,00	
(*) stima		

Unit Agevolazioni per la Ricerca, l'Innovazione e l'Ambiente



Legge 698/94 - Consolidamento

ENTE	POSIZ	DENOMINAZIONE	CODICE_FISCALE	FINANZ_AMMESSO	CONTRIB_INT	BANCA
		GROSSI & VIOLANTI NEXT - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, IN FORMA ABBREVIATA GROSSI & VIOLANTI				
Abruzzo	34092		'01662200672'	246.000,00	19.200,30	BANCA DELL' ADRIATICO
Abruzzo	34109	LANARI ENNIO & C. - S.N.C.	'01731040406'	70.000,00	4.683,00	BCC DI TERAMO
		DIESEL MECCANICA DI BELLACHIOM				
Abruzzo	34861	SNC	'00554390674'	207.000,00	17.677,80	BCC DELL ADRIATICO TERAMANO
Abruzzo	35075	CELIBERTI SRL	'01986090692'	29.000,00	2.507,05	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA
Abruzzo	35081	CO.GE.PRI. S.R.L.	'01818970699'	115.000,00	9.941,75	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA
Abruzzo	35082	CO.GE.PRI. S.R.L.	'01818970699'	135.000,00	11.670,75	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA
		S.A.C.I.ME. SOCIETA' ABRUZZESE				
Abruzzo	35088	COSTRUZIONI MECCANICHE - S.R.L.	'01507640678'	200.000,00	14.820,00	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA
Abruzzo	35089	FINTRADING S.R.L.	'01176590683'	250.000,00	18.525,00	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA
		EDIL GIORGIO & C. S.R.L.				
Abruzzo	35090		'00710010679'	100.000,00	8.645,00	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Abruzzo	35101	ROSMARY SRL	'01703770683'	31.000,00	2.940,35	CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI
Abruzzo	35103	IMMEDIL TS SRL	'01385260698'	250.000,00	20.325,00	BANCA POPOLARE DI ANCONA
		TOTALE IMPEGNO			130.936,00	

Unit Agevolazioni per la Ricerca, l'Innovazione e l'Ambiente



Agevolazioni UniCredit MedioCredito Centrale



REGIONE ABRUZZO

Legge 598/94, art. 11. - Elenco delle operazioni

Sulla base delle risultanze istruttorie, vista la conformità con la normativa vigente, si propongono per l'approvazione le operazioni di seguito elencate, per le durate indicate nelle rispettive richieste di ammissione all'intervento contributivo e comunque non superiore a quella stabilita dalla vigente normativa.

Le delibere sono subordinate agli adempimenti dell'art.36 della legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Totale generale impegno in euro: 130.936,00

Unit Agevolazioni per la Ricerca, l'Innovazione e l'Ambiente

Agevolazioni UniCredit MedioCredito Centrale



REGIONE ABRUZZO

Legge 598/94, art. 11. - Elenco delle Operazioni - Consolidamento passività

Posizione: 34092 **Proponente:** BANCA DELL' ADRIATICO **Zona aiuto:** Restanti Territori **Note:**
Finanziamento richiesto: 246.000,00 **Agevolato:** 246.000,00 **Investimenti ammissibili:** 246.000,00
Contributo Garanzia: 0,00 **Contributo previsto:** 19.200,30 **proposta** **Data compl.:** 14/03/2011
Beneficiario: GROSSI & VIOLANTI NEXT - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, IN FORMA **c.fisc.:** 01662200672
Descrizione Investimento: Consolidamento delle passività a breve
Tipologia investimento: CONSOLIDAMENTO PASSIVITA (10.848)
Class. Istat 2007: 55.10.0 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
Comune sede utilizzo: GIULIANOVA (TE)
Dimensione beneficiario: Piccola **Tipo attività:** Servizi
Condizioni:
 - OPERAZIONE SOGGETTA ALLA REGOLA "DE MINIMIS"(G.U.C.E. L. 379 del 28.12.2006)

Posizione: 34109 **Proponente:** BCC DI TERAMO **Zona aiuto:** Restanti Territori **Note:**
Finanziamento richiesto: 70.000,00 **Agevolato:** 70.000,00 **Investimenti ammissibili:** 70.000,00
Contributo Garanzia: 0,00 **Contributo previsto:** 4.683,00 **proposta** **Data compl.:** 09/03/2011
Beneficiario: LANARI ENNIO & C. - S.N.C. **c.fisc.:** 01731040406
Descrizione Investimento: Consolidamento delle passività a breve
Tipologia investimento: CONSOLIDAMENTO PASSIVITA (10.848)
Class. Istat 2007: 93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Comune sede utilizzo: TORTORETO (TE)
Dimensione beneficiario: Piccola **Tipo attività:** Servizi
Condizioni:
 - OPERAZIONE SOGGETTA ALLA REGOLA "DE MINIMIS"(G.U.C.E. L. 379 del 28.12.2006)

Posizione: 34861 **Proponente:** BCC DELL ADRIATICO TERAMANO **Zona aiuto:** Restanti Territori **Note:**
Finanziamento richiesto: 207.000,00 **Agevolato:** 207.000,00 **Investimenti ammissibili:** 207.000,00
Contributo Garanzia: 0,00 **Contributo previsto:** 17.677,80 **proposta** **Data compl.:** 14/03/2011
Beneficiario: DIESEL MECCANICA DI BELLACHIOM SNC **c.fisc.:** 00554390674
Descrizione Investimento: Consolidamento passività a breve termine
Tipologia investimento: CONSOLIDAMENTO PASSIVITA (10.848)
Class. Istat 2007: 45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Comune sede utilizzo: MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Dimensione beneficiario: Piccola **Tipo attività:** Industriale
Condizioni:
 - OPERAZIONE SOGGETTA ALLA REGOLA "DE MINIMIS"(G.U.C.E. L. 379 del 28.12.2006)

Unit Agevolazioni per la Ricerca, l'Innovazione e l'Ambiente

Agevolazioni UniCredit MedioCredito Centrale



Legge 598/94, art. 11. - Elenco delle Operazioni - Consolidamento passività

REGIONE ABRUZZO

Posizione: 35075 **Proponente:** BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA **Zona aiuto:** Restanti Territori **Note:**

Finanziamento richiesto: 29.000,00 **Agevolato:** 29.000,00 **Investimenti ammissibili:** 29.000,00
Contributo Garanzia: 0,00 **Contributo previsto:** 2.507,05 **proposta** **Data compl.:** 28/03/2011
Beneficiario: CELIBERTI SRL **c.fisc.:** 01986090692

Descrizione Investimento: Consolidamento delle passività a breve
Tipologia investimento: CONSOLIDAMENTO PASSIVITA (10.848)
Class. Istat 2007: 46.34.0 **Commercio all'ingrosso di bevande**
Comune sede utilizzo: ATESSA (CH)
Dimensione beneficiario: Piccola **Tipo attività:** Commerciale

Condizioni:
 - OPERAZIONE SOGGETTA ALLA REGOLA "DE MINIMIS"(G.U.C.E. L. 379 del 28.12.2006)
 -

Posizione: 35081 **Proponente:** BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA **Zona aiuto:** Restanti Territori **Note:**

Finanziamento richiesto: 115.000,00 **Agevolato:** 115.000,00 **Investimenti ammissibili:** 115.000,00
Contributo Garanzia: 0,00 **Contributo previsto:** 9.941,75 **proposta** **Data compl.:** 08/04/2011
Beneficiario: CO.GE.PRI. S.R.L. **c.fisc.:** 01818970699

Descrizione Investimento: Consolidamento delle passività a breve
Tipologia investimento: CONSOLIDAMENTO PASSIVITA (10.848)
Class. Istat 2007: 41.20.0 **COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI**
Comune sede utilizzo: GUARDIAGRELE (CH)
Dimensione beneficiario: Piccola **Tipo attività:** Industriale

Condizioni:
 - OPERAZIONE SOGGETTA ALLA REGOLA "DE MINIMIS"(G.U.C.E. L. 379 del 28.12.2006)
 -

Posizione: 35082 **Proponente:** BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA **Zona aiuto:** Restanti Territori **Note:**

Finanziamento richiesto: 135.000,00 **Agevolato:** 135.000,00 **Investimenti ammissibili:** 135.000,00
Contributo Garanzia: 0,00 **Contributo previsto:** 11.670,75 **proposta** **Data compl.:** 08/04/2011
Beneficiario: CO.GE.PRI. S.R.L. **c.fisc.:** 01818970699

Descrizione Investimento: Consolidamento delle passività a breve
Tipologia investimento: CONSOLIDAMENTO PASSIVITA (10.848)
Class. Istat 2007: 41.20.0 **COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI**
Comune sede utilizzo: GUARDIAGRELE (CH)
Dimensione beneficiario: Piccola **Tipo attività:** Industriale

Condizioni:
 - OPERAZIONE SOGGETTA ALLA REGOLA "DE MINIMIS"(G.U.C.E. L. 379 del 28.12.2006)
 -

Agevolazioni UniCredit MedioCredito Centrale



Legge 598/94, art. 11. - Elenco delle Operazioni - Consolidamento passività

REGIONE ABRUZZO

Posizione: 35088 **Proponente:** CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA **Zona aiuto:** Restanti Territori **Note:**
Finanziamento richiesto: 200.000,00 **Agevolato:** 200.000,00 **Investimenti ammissibili:** 200.000,00
Contributo Garanzia: 0,00 **Contributo previsto:** 14.820,00 **proposta** **Data compl.:** 19/04/2011
Beneficiario: S.A.C.ME. SOCIETA' ABRUZZESE COSTRUZIONI MECCANICHE - S.R.L. **c.fisc.:** 01507640678
Descrizione Investimento: Consolidamento delle passività a breve
Tipologia investimento: CONSOLIDAMENTO PASSIVITA (10.848)
Class. Istat 2007: 28.90.0 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
Comune sede utilizzo: TORTORETO (TE)
Dimensione beneficiario: Piccola **Tipo attività:** Industriale
Condizioni:
 - OPERAZIONE SOGGETTA ALLA REGOLA "DE MINIMIS"(G.U.C.E. L. 379 del 28.12.2006)

Posizione: 35089 **Proponente:** CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA **Zona aiuto:** Restanti Territori **Note:**
Finanziamento richiesto: 250.000,00 **Agevolato:** 250.000,00 **Investimenti ammissibili:** 250.000,00
Contributo Garanzia: 0,00 **Contributo previsto:** 18.525,00 **proposta** **Data compl.:** 31/05/2011
Beneficiario: FINTRADING S.R.L. **c.fisc.:** 01176590683
Descrizione Investimento: Consolidamento delle passività a breve
Tipologia investimento: CONSOLIDAMENTO PASSIVITA (10.848)
Class. Istat 2007: 77.39.0 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca
Comune sede utilizzo: TORTORETO (TE)
Dimensione beneficiario: Piccola **Tipo attività:** Servizi
Condizioni:
 - OPERAZIONE SOGGETTA ALLA REGOLA "DE MINIMIS"(G.U.C.E. L. 379 del 28.12.2006)

Posizione: 35090 **Proponente:** CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO **Zona aiuto:** Restanti Territori **Note:**
Finanziamento richiesto: 100.000,00 **Agevolato:** 100.000,00 **Investimenti ammissibili:** 100.000,00
Contributo Garanzia: 0,00 **Contributo previsto:** 8.645,00 **proposta** **Data compl.:** 21/04/2011
Beneficiario: EDIL GIORGIO & C. S.R.L. **c.fisc.:** 00710D10679
Descrizione Investimento: Consolidamento delle passività a breve
Tipologia investimento: CONSOLIDAMENTO PASSIVITA (10.848)
Class. Istat 2007: 41.20.0 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
Comune sede utilizzo: ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Dimensione beneficiario: Piccola **Tipo attività:** Industriale
Condizioni:
 - OPERAZIONE SOGGETTA ALLA REGOLA "DE MINIMIS"(G.U.C.E. L. 379 del 28.12.2006)

Unit Agevolazioni per la Ricerca, l'Innovazione e l'Ambiente

Agevolazioni UniCredit MedioCredito Centrale



REGIONE ABRUZZO

Legge 598/94, art. 11. - Elenco delle Operazioni - Consolidamento passività

Posizione: 35101 **Proponente:** CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI **Zona aiuto:** Restanti Territori **Note:**
Finanziamento richiesto: 31.000,00 **Agevolato:** 31.000,00 **Investimenti ammissibili:** 31.000,00
Contributo Garanzia: 0,00 **Contributo previsto:** 2.940,35 **proposta** **Data compl.:** 19/05/2011
Beneficiario: ROSMARY SRL **c.fisc.:** 01703770683
Descrizione Investimento: Consolidamento delle passività a breve
Tipologia investimento: CONSOLIDAMENTO PASSIVITA (10.848)
Class. Istat 2007: 47.71.2 **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**
Comune sede utilizzo: PESCARA (PE)
Dimensione beneficiario: Piccola **Tipo attività:** Commerciale

Condizioni:

- OPERAZIONE SOGGETTA ALLA REGOLA "DE MINIMIS"(G.U.C.E. L. 379 del 28.12.2006)

-

Posizione: 35103 **Proponente:** BANCA POPOLARE DI ANCONA **Zona aiuto:** Restanti Territori **Note:**
Finanziamento richiesto: 250.000,00 **Agevolato:** 250.000,00 **Investimenti ammissibili:** 250.000,00
Contributo Garanzia: 0,00 **Contributo previsto:** 20.325,00 **proposta** **Data compl.:** 26/05/2011
Beneficiario: IMMEDIL TS SRL **c.fisc.:** 01385260698
Descrizione Investimento: Consolidamento delle passività a breve
Tipologia investimento: CONSOLIDAMENTO PASSIVITA (10.848)
Class. Istat 2007: 41.20.0 **COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI**
Comune sede utilizzo: GUARDIAGRELE (CH)
Dimensione beneficiario: Piccola **Tipo attività:** Industriale

Condizioni:

- OPERAZIONE SOGGETTA ALLA REGOLA "DE MINIMIS"(G.U.C.E. L. 379 del 28.12.2006)

-

N. operazioni nuove: 11

Rest.Terr.: 11

Finanziamenti accordati:	€	1.633.000,00	87.3.c:€	Rest.Terr.:€	1.633.000,00
Finanziamenti ammissibili:	€	1.633.000,00	87.3.c:€	Rest.Terr.:€	1.633.000,00
Contributo in conto interessi:	€	130.936,00	87.3.c:€	Rest.Terr.:€	130.936,00

Operazioni in variazione:

Finanziamenti accordati:	€	87.3.c:€	Rest.Terr.:€
Finanziamenti ammissibili:	€	87.3.c:€	Rest.Terr.:€
Impegno contributivo:	€	87.3.c:€	Rest.Terr.:€

Unit Agevolazioni per la Ricerca, l'Innovazione e l'Ambiente

Legge 598/94 - "Consolidamento delle Passività a Breve"

Sulla base delle risultanze istruttorie, si sottopongono le operazioni di seguito elencate per l'approvazione delle relative proposte

N. operazione: 33846	Soggetto richiedente: BANCA TERCAS SPA
Impresa beneficiaria: PROCACCIA & C. SRL	
Data delibera: 12/04/2010	Proposta: Favorevole
Data richiesta proroga: 11/11/2010	Tipo variazione: proroga termine di utilizzo al 12/08/2011
Motivazione: La Banca ha chiesto una proroga del termine di utilizzo, ovvero della scadenza per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo.	

N. operazione: 34129	Soggetto richiedente: BANCA TERCAS SPA
Impresa beneficiaria: AGENZIA MARITTIMA E DOGANALE TOMMASO UMILE DI ENNI CASTELLETTI E C. SAS	
Data delibera: 12/04/2010	Proposta: Favorevole
Data richiesta proroga: 23/09/2010, 11/01/2011 e 25/03/2011	Tipo variazione: proroga termine di utilizzo al 31/05/2011
Motivazione: La Banca ha chiesto una proroga del termine di utilizzo, ovvero della scadenza per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo.	

N. operazione: 34153	Soggetto richiedente: INTESA SAN PAOLO SPA
Impresa beneficiaria: CAPUZZI STEFANO D.I.	
Data delibera: 12/04/2010	Proposta: Favorevole
Data richiesta proroga: 08/10/2010	Tipo variazione: proroga termine di utilizzo al 12/10/2011
Motivazione: La Banca ha chiesto una proroga di 6 mesi del termine di utilizzo, ovvero della scadenza per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo.	

Unit - Agevolazioni per la Ricerca l'Innovazione e l'Ambiente



PARTE II

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE*

Comune di Teramo. Ditta Inerti Ferretti

PRATICA PROT. N° 201101038 del 02/02/2011

DITTA: Inerti Ferretti S.r.l.

OGGETTO: Ampliamento cava di ghiaia e conversione in cava di ghiaia e terra

LOCALIZZAZIONE: Comune di TERAMO – Loc. loc. Gravigliano. FG 50 e 49 particelle varie

PROCEDIMENTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008- Punto 8 Allegato IV lett. i

GIUDIZIO N° 1804 del 02/08/2011

DI RINVIO A PROCEDURA V.I.A. PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI: In quanto per dimensioni e complessità dell'intervento che richiedono un approfondimento specifico, lo stesso viene rinviato a procedura di VIA.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Patrizia Pisano**

DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI
BACINI IDROGRAFICI - DIFESA DEL
SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO TECNICO REGIONALE DEI LL. PP.

Espropriazioni – Delibera del Consiglio Provinciale di Chieti, approvazione Regolamento Commissione Provinciale Espropri, ai sensi del T.U. 8.6.2001, n. 327 e s.m.i. e L.R. n. 7 del 3.3.2010.

S.r.l. – Ampliamento cava di ghiaia e conversione in cava di ghiaia e terra.

AVVISO

(ai sensi dell'art. 20 co. 7
lett. a) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)

di avvenuta emissione del provvedimento, da parte del Comitato Regionale di Coordinamento per la Valutazione di Impatto Ambientale, di rinvio a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (art. da 21 a 28 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) per la seguente pratica:

AVVISIO

Si rende noto che con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Chieti n. 6 del 25.01.2011 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Commissione Provinciale Espropri, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 7 del 3.3.2010. Si riporta di seguito la citata deliberazione.

Segue Allegato



PROVINCIA DI CHIETI

Copia di Deliberazione del Consiglio Provinciale

N. 6 del 25/01/2011

D'ordine del verbale

L'anno 2011 il giorno 25 del mese di Gennaio nella solita sala provinciale delle adunanze, convocato per le ore 16:00, nei modi di legge e previo avvisi notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica di prima convocazione alla quale hanno partecipato i Consiglieri come dall'appello nominale. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17:20

OGGETTO: Approvazione Regolamento Provinciale sul funzionamento della Commissione Provinciale Espropri

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Dott. Enrico RISPOLI, in continuazione di seduta pone all'esame del Consiglio Provinciale l'argomento in oggetto indicato.

Presenti

ARGENTIERI ANGELO
COLETTI TOMMASO
D'ALONZO LUIGI
D'AMICO CAMILLO
DI CAMPLI ROBERTO
DI CLEMENTE GIORGIO
DI PAOLO MARIO
DI RITO GIOVANNI
D'UGO ANTONIO
FAGNILLI PALMERINO
FIORITI FEDERICO
FORTE GIUSEPPE
MARCELLO TONINO
MARIOTTI GIOVANNI
MENNA ELIANA
MINCONE NICOLA
MONTEPARA FABRIZIO
MORONI FRANCO
NATALE MICHELINO
RISPOLI ENRICO
SCOPINO ARTURO
SIGISMONDI ETELWARDO
SISTI PAOLO
SPUTORE VINCENZO
STANISCIÀ GIOVANNI
TAMBURRINO ANTONIO
TUCCI ENZO
TINARI NICOLA

Assenti

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO
DI BIASE CARLA
RADICA ANGELO

(Sono presenti 28 Consiglieri)

(Sono assenti il Presidente della Provincia DI GIUSEPPANTONIO ENRICO e 2 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott. ROMANO GIOVANNI.

Delibera di Consiglio N. DLC - 6 del 25/01/2011

PROVINCIA DI CHIETI

OGGETTO: Approvazione Regolamento Provinciale sul funzionamento della Commissione Provinciale Espropri

Entra Sputore e Sigismondi – Presenti 28

Il Presidente del Consiglio comunica all'Assemblea che è stato presentato un emendamento al Regolamento Commissione Provinciale Espropri, allegato alla presente delibera, a firma dei consiglieri: Di Clemente, Scopino e Sisti, che così recita:

All'art. 3, comma 1, del Regolamento inserire: la lettera i) da un componente designato dall'ANPCI.

Relazione: l'Assessore Alessio Monaco

“Premesso:

che l' art.41 del “Testo Unico sulle Espropriazioni” approvato con DPR 8 giugno 2001 n. 327 e smi dispone che, in ogni Provincia, la Regione istituisce una Commissione competente alla Determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, alla determinazione del Valore Agricolo Medio dei terreni ed alla espressione di pareri in ordine alla determinazione provvisoria delle medesime indennità;

che l' art. 15, comma 8^a della L.R. 03/03/2010 n.7 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per Pubblica Utilità” statuisce che le Province, con apposito Regolamento, disciplinano:

- a) le modalità di convocazione e di funzionamento della Commissione ;
- b) la natura e le modalità di pubblicazione degli atti nel BURA e nel sito della Giunta Regionale del Valore Agricolo Medio determinato dalla Commissione ;
- c) l'eventuale formazione di Sotto-Comunicazioni ;
- d) ogni atto aspetto legato all'organizzazione interna delle Commissioni ;

che il medesimo Art. 15 L.R. 7/2010 prevede e disciplina altresì la composizione della Commissione Provinciale Espropri, la durata in carica dei componenti e quant'altro necessario al suo funzionamento ;

Visto lo schema di “Regolamento Provinciale sul funzionamento della Commissione Provinciale Espropri” approntato dal Dirigente del Settore n.6 – Pianificazione, Progettazione e Manutenzione Stradale – Concessione – Espropri in attuazione della citata disposizione normativa e ritenuta la stessa meritevole di approvazione ;

Acquisiti i pareri allegati al presente atto come per Legge,

Udito l'intervento del consigliere Scopino, Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, il quale precisa che è stata consegnata ai consiglieri una versione del Regolamento, comprensivo degli emendamenti e nel cui testo vengono evidenziate, in blu, le parti emendate a seguito dei lavori della competente commissione consiliare e in rosso, l'emendamento proposto durante i lavori della odierna seduta; (intervento riportato in dettaglio nel resoconto di seduta);

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con 17 voti favorevoli e 11 astenuti (Coletti, D'Amico, Fagnilli, Forte, Mariotti, Menna, Natale, Sputore, Tamburrino, Tinari e Tucci) espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) di approvare, nel testo che si allega comprensivo degli emendamenti, in attuazione dell'art. 15 comma 8 della L.R. 03/03/2010 n.7 il Regolamento Provinciale sul funzionamento della Commissione Provinciale Espropri si cui all'art. 41 del “Testo Ufficio sulle Espropriazioni” approvato con DPR 08/06/2001 n.327 e smi ;
- 2) demandare ad apposito Decreto del Presidente della Provincia, come da art. 4 del Regolamento medesimo, la nomina dei componenti della Commissione;

PROVINCIA DI CHIETI

OGGETTO : Approvazione Regolamento Provinciale sul funzionamento della Commissione Provinciale Espropri

Letto e sottoscritto, come all'originale

Il Presidente
(f.to Enrico Rispoli)

Il Segretario Generale
(f.to Giovanni Romano)

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti, li

IL RESPONSABILE
(f.to Stefania Rossi)

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c.3 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti, li

IL RESPONSABILE
(f.to Stefania Rossi)

Certificato di avvenuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Chieti, li

IL RESPONSABILE
(Stefania Rossi)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chieti, li

IL RESPONSABILE
(Stefania Rossi)



PROVINCIA di CHIETI

REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

~~VERSIONE CON EMENDAMENTI A SEGUITO LAVORI COMMISSIONE CONSILIARE~~

ARTICOLATO

CAPO I	3
ISTITUZIONE E COMPETENZE	3
<i>Art. 1 - Istituzione della Commissione Provinciale Espropri</i>	3
<i>Art. 2 - Compiti della Commissione</i>	3
<i>Art. 3 - Composizione della Commissione</i>	3
<i>Art. 4 - Nomina della Commissione e Segreteria</i>	4
<i>Art. 5 - Ufficio di segreteria</i>	4
<i>Art. 6 - Sottocommissioni</i>	5
CAPO II	5
ATTIVITA'	5
<i>Art. 7 - Attività della Commissione</i>	5
<i>Art. 8 - Modulistica</i>	6
<i>Art. 9 - Funzionamento della Commissione</i>	6
CAPO III	7
ONERI FINANZIARI	7
<i>Art. 10 - Oneri relativi alle spese di funzionamento della Commissione</i>	7/8
<i>Art. 11 - Trattamento economico</i>	9
CAPO IV	9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9
<i>Art. 12 - Disposizioni transitorie</i>	9

CAPO I

ISTITUZIONE E COMPETENZE

Art. 1

Istituzione della Commissione Provinciale Espropri

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, di cui all'art. 41 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico sulle espropriazioni" e s. m. ed int., e di seguito alle disposizioni legislative e regolamentari sulle espropriazioni emanate dalla Regione Abruzzo con Legge Regionale n. 7 del 03/03/2010, è istituita con apposito Ufficio presso l'Amministrazione Provinciale di Chieti la "Commissione Provinciale Espropri" in appresso denominata in breve "Commissione" e relativa Segreteria.
2. la predetta Commissione unitamente alla Segreteria della stessa avrà sede presso l'Amministrazione Provinciale individuata ed organizzata con apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 7/2010;

Art. 2

Compiti della Commissione

1. determina, entro il 31 gennaio di ogni anno e nell'ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'art. 41 – comma 4 - del D.P.R. n. 327/2001, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302;
2. esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'art. 20 – comma 3 – del D.P.R. sopra citato, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento;
3. determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata così come disposto all'art. 15;
4. determina l'indennità, nel caso di cui al comma 5 dell'art. 22 del D.P.R. sopra citato;
5. determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'art. 50 del D.P.R. sopra citato;
6. determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'art. 48 del D.P.R. sopra citato.

Art. 3

Composizione della Commissione

1. La "Commissione" è composta:
 - a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato che lo presiede;

- b) dal Dirigente dell'Agenzia del Territorio (ora Ufficio Provinciale del Territorio) o suo delegato;
- c) dal Dirigente del Genio Civile Regionale o suo delegato;
- d) dal Presidente dell'Istituto Autonomo delle casa popolari della Provincia, o suo delegato;
- e) da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia, nominati dalla Provincia;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, su terne proposte dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- g) da un componente designato dall'ANCI;
- h) da un componente designato dall'UPI.
- i) da un componente designato dall' ANPCI

2. La "Commissione" resta in carica cinque anni ed i membri esperti di cui alle lettere e) ed f) comma 1 non possono essere confermati per più di una volta.

3. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive i membri di cui all'art. 3 comma 1 lettere e) e f), decadono dalla carica ed il segretario della "Commissione" provvederà a darne comunicazione al Presidente della Provincia che provvederà alla relativa sostituzione dandone successiva informativa al Regione Abruzzo per la conseguente pubblicazione sul B.U.R.A.. Analogamente si procede in caso di revoca, di dimissioni, di decadenza, di decesso o impedimento permanente degli stessi.

4. Non trattandosi di collegio perfetto, qualora si configurino potenziali conflitti d'interesse, è obbligatoria l'astensione dalla votazione da parte dei membri "interessati".

Art. 4

Nomina della Commissione e Segreteria

1. Il Presidente della Provincia provvede mediante decreto alla nomina dei componenti della Commissione e all'eventuale loro sostituzione.

2. La Commissione si avvale di un Responsabile di Segreteria individuato tra i dipendenti della Provincia competenti in materia, nominato dal Presidente della Commissione con funzioni di Segretario.

3. Il Segretario si avvarrà della segreteria al fine di espletare efficacemente le attività della Commissione.

Art. 5

Ufficio di segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria è costituito dal Responsabile e dalla Segreteria.

2. La Segreteria sarà costituita da un numero di unità operative tecnico-amministrative necessarie all'espletamento delle attività al fine di consentire il rispetto dei termini individuati fra i dipendenti della Provincia.

3. Resta ferma la possibilità di richiedere ove necessario la collaborazione dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

4. L'Ufficio di Segreteria avrà il compito di:
 - a. curare i rapporti tra la "Commissione" e gli organi richiedenti, nonché i rapporti con la Regione;
 - b. predisporre la documentazione necessaria alla corresponsione dell'indennità dovuta ai membri della "Commissione" di cui all'art. 3 comma 1 lettere e) ed f);
 - c. curare, più in generale, tutti gli adempimenti necessari all'efficiente funzionamento della "Commissione" o delle eventuali Sottocommissioni di cui all'art. 6;
5. La verbalizzazione delle sedute della "Commissione" è effettuata dal Segretario/o suo delegato di segreteria che, cura la custodia, l'archiviazione delle pratiche e la tenuta del registro dei verbali della "Commissione" a mezzo dei componenti della segreteria.
6. Presso l'Ufficio di Segreteria deve essere istituito il "Registro delle Pratiche" ed il "Registro delle Deliberazioni". Tutte le istanze che pervengono al predetto Ufficio devono essere registrate e protocollate sul "Registro delle Pratiche". Analogamente tutte le deliberazioni e la documentazione relativa alla attività della "Commissione" devono essere registrate sul "Registro delle Deliberazioni".

Art. 6

Sottocommissioni

1. La "Commissione", può autonomamente nominare e formare eventuali sottocommissioni e disciplinarne il funzionamento.

CAPO II

ATTIVITA'

Art. 7

Attività della Commissione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la "Commissione" provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi di cui all'art. 41 del DPR 327/01, così come delimitate dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) secondo l'ultima pubblicazione ufficiale e a comunicarle, tramite la propria segreteria, alla Regione Abruzzo ed a darne pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
2. La "Commissione" provvede a determinare l'indennità definitiva di espropriazione entro novanta giorni, prorogabile per un uguale periodo per effettive e comprovate difficoltà, dalla data di ricevimento della richiesta; analogamente si procederà in caso di domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo, nonché nel caso di quantificazione del corrispettivo della retrocessione.
3. I termini per la definizione delle pratiche, così come indicati dalla Legge, decorrono dalla data di acquisizione al Protocollo della Segreteria della "Commissione" di tutta la documentazione necessaria come disposto dal successivo art. 8. I termini possono essere

sospesi, per una sola volta, qualora debbano essere acquisite ulteriori informazioni e/o documenti.

4. Le informazioni e/o i documenti richiesti dalla Commissione dovranno pervenire presso la Segreteria della stessa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'archiviazione del procedimento.

5. Le determinazioni di cui ai commi precedenti sono inviate al richiedente nonché all'autorità espropriante.

6. I provvedimenti adottati dalla "Commissione" saranno trasmessi ai soggetti interessati nelle forme di legge dalla Segreteria della stessa Commissione.

7. A seguito di richiesta di integrazione di dati e/o documentazione, i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della stessa da protocollare sul "Registro delle Pratiche".

Art. 8

Modulistica

La Commissione provvederà ad adottare apposita modulistica per le istanze da formulare, contenente i dati e l'indicazione della documentazione da allegare ai fini della ammissibilità delle stesse.

Art. 9

Funzionamento della Commissione

1. Nell'adempimento dei compiti istituzionali la "Commissione" assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari vigenti e decide in ordine all'utilizzazione delle risorse destinate al suo funzionamento.

2. La "Commissione" è convocata dal Presidente tramite la Segreteria della "Commissione" almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso ai componenti della stessa con qualsiasi mezzo che consenta di acquisire ricevuta o, comunque, provarne l'avvenuto ricevimento.

3. La "Commissione" delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

4. Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

5. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, chi presiede può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza. In tal caso l'apposito avviso deve pervenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.

6. Con la stessa procedura di cui al comma precedente, il Presidente convoca la "Commissione" in caso d'urgenza.

7. Il Presidente della "Commissione" a suo insindacabile giudizio assegna le pratiche tra i vari componenti esperti della stessa con criterio di proporzionalità ed equità in relazione alla complessità delle stesse.

8. La Commissione si riserva la facoltà di invitare alle sedute il funzionario preposto del Comune competente per territorio. A tale scopo la Segreteria della Commissione provvede ad inviare al Comune stesso apposita comunicazione.

CAPO III

ONERI FINANZIARI

Art. 10

Oneri relativi alle spese di funzionamento della Commissione

1. Alle spese relative al funzionamento della Commissione e della Segreteria nonché agli oneri relativi per la partecipazione ai lavori degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia nonché degli esperti in materia di agricoltura e foreste di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) ed f) si farà fronte con le somme versate, dai soggetti appresso indicati, sul capitolo di bilancio appositamente istituito dalla Provincia come di seguito:

- a) a carico della Provincia per le incombenze di cui all'art. art. 41 comma 4 del DPR 327/2001;
- b) a carico delle autorità esproprianti richiedenti per le incombenze di cui all'art. 20 comma 3, art. 21 comma 15 e art. 22 comma 5 del DPR 327/2001;
- c) a carico del soggetto richiedente per le incombenze di cui all'art. 48 e art. 50 del DPR 327/2001;

2. La spesa di cui alla lettera a) del presente art. 10 comma 1, relativamente alla partecipazione ai lavori degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia nonché degli esperti in materia di agricoltura e foreste, è da imputare annualmente sul capitolo di bilancio appositamente istituito dalla Provincia per un importo non inferiore a €. 2.000,00 annue.

3. In relazione al punto b) del presente art. 10 comma 1, è previsto il versamento, a carico dell'autorità espropriante, di una somma occorrente a sostenere le spese come appresso indicato:

- a) importo di € 200,00 per diritti di segreteria da versare unitamente alla richiesta di attivazione della Commissione;
- b) costi istruttori, che saranno richiesti all'autorità espropriante prima della trasmissione del provvedimento finale adottato dalla Commissione, come di seguito determinati;

- per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di Ditte non superiori a 5 (cinque) dovrà essere versato un ulteriore importo pari ad € 300,00;
- per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di Ditte compreso tra 6 e 20 (venti) dovrà essere versato un ulteriore importo pari ad € 900,00;
- per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di Ditte compreso tra 21 e 50 (cinquanta) dovrà essere versato un ulteriore importo pari ad € 1.500,00;
- per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di Ditte superiore a 50 (cinquanta) dovrà essere versato un ulteriore importo pari ad € 3.000,00.

Il Dirigente potrà richiedere motivatamente costi superiori a quelli sopra indicati qualora la Istruttoria comporti oneri particolari che, in tal caso, dovranno essere specificatamente motivati nella relativa richiesta anche in relazione alla completezza della documentazione trasmessa dalla Autorità Espropriante alla Commissione a corredo della richiesta di determinazione delle indennità.

4. In relazione al punto c) del presente art. 10 comma 1, è previsto il versamento, a carico del soggetto richiedente, di una somma occorrente a sostenere le spese come appresso indicato:

a) importo di € 200,00 per diritti di segreteria da versare unitamente alla richiesta di attivazione della Commissione;

b) costi istruttori, che saranno richiesti al soggetto interessato prima della trasmissione del provvedimento finale adottato dalla Commissione, come di seguito determinati;

- per la stima di immobili il cui valore risulti non superiore ad € 20.000,00 una percentuale pari al 1,5 %;
- per la stima di immobili il cui valore risulti compreso tra € 20.000,01 ed € 50.000,00 una percentuale pari al 1,2 %;
- per la stima di immobili il cui valore risulti compreso tra € 50.000,01 ed € 100.000,00 una percentuale pari al 0,90 %;
- per la stima di immobili il cui valore risulti superiore ad € 100.000,00 una percentuale pari al 0,60 %;

Il Dirigente potrà richiedere motivatamente costi superiori a quelli sopra indicati qualora la Istruttoria comporti oneri particolari che, in tal caso, dovranno essere specificatamente motivati nella relativa richiesta anche in relazione alla completezza della documentazione trasmessa dal Soggetto richiedente alla Commissione a corredo della richiesta di Stima.

5. Il contributo è vincolato a sostenere gli oneri di svolgimento dell'attività della "Commissione" e dell'ufficio di Segreteria.

6. Il contributo di cui al comma 3. dovrà essere versato, nelle forme indicate nell'avviso che verrà inviato dalla Segreteria della "Commissione", dai soggetti richiedenti.

7. Per l'istruttoria della pratica il soggetto richiedente dovrà far pervenire, alla Segreteria della "Commissione", l'apposita ricevuta di versamento della somma richiesta nelle modalità di cui al comma 5. In difetto, la pratica non sarà esaminata.

Art. 11

Trattamento economico

1. Ai componenti della "Commissione" di cui al comma 2 dell'art. 10 sarà corrisposta una indennità determinata in €. 50,00 per ogni seduta da imputare su apposito capitolo istituito dalla Provincia.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e alla L.R. n. 7 del 03/03/2010 e loro modifiche ed integrazioni, nonché i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali contenuti nel D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

2. Gli atti deliberativi di approvazione del presente regolamento e di individuazione della sede della Commissione e della segreteria della stessa verranno comunicati alla Regione Abruzzo e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA

**Estratto Concessione di derivazione di
acqua n. 1/2011 e del relativo disciplinare -
Ditta Dompè s.p.a..**

Omissis

IL DIRIGENTE

CONCEDE

Art. 1

al Dott. Enrico Giaquinto, nato a Perugia il 01/03/1970, domiciliato in via Campo di Pile 67100 L'Aquila, quale legale rappresentante della Ditta Dompè s.p.a., di prelevare acqua tramite n. 3 pozzi dal corpo idrico costituito dalla falda sotterranea denominata Piana dell'Alta Valle dell'Aterno, in località Pile del Comune di L'Aquila con portata massima di prelievo complessivamente derivata di 0,085 (zero virgola zero ottantacinque) moduli corrispondente a 8,5 (otto virgola cinque) l/s, portata media di prelievo 0,045 (zero virgola zero quarantacinque) moduli corrispondenti a 4,5 l/s (quattro virgola cinque), cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a m3/anno 119.700 (centodiciannovemilasettecento), di cui moduli 0,009 (0,9 l/s) sono concessi in via precaria, per gli usi industriale, antincendio e civile, salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A..

La portata massima di prelievo concessa derivabile dal pozzo denominato "A" ubicato nel Comune dell'Aquila, Loc. Pile catastalmente individuata al Foglio 1 part. 1001, è fissata in misura non superiore a moduli 0,055 (zero virgola zero cinquantacinque) corrispondenti a 5,5 (cinque virgola cinque) l/s, cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a m3/anno 89.700 (ottantanovemilasettecento).

La portata massima di prelievo concessa derivabile dal pozzo denominato "B" ubicato nel Comune dell'Aquila, Loc. Pile catastalmente individuato al Foglio 1 part. 1001, è fissata in misura non superiore a moduli 0,015 (zero

virgola zero quindici) corrispondenti a 1,5 (uno virgola cinque) l/s, cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a m3/anno 15.000 (quindicimila).

La portata massima di prelievo concessa derivabile dal pozzo denominato "C" ubicato nel Comune di L'Aquila, Loc. Pile catastalmente individuato al Foglio 1 part. 1001 è fissata in misura non superiore a moduli 0,015 (zero virgola zero quindici) corrispondenti a 1,5 (uno virgola cinque) l/s, cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a m3/anno 15.000 (quindicimila).

Art. 2

La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 10/08/1999, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 1/2011 redatto dal Servizio Demanio Idrico Ufficio L'Aquila - Sulmona e sottoscritto dal Dott. Enrico Giaquinto il 09/05/2011 che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto.

(Omissis)

L'Aquila 07/07/2011

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 1/2011

(Omissis)

Art. 12

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

(Omissis)

L'Aquila 09/05/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing Mario Pagliaro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA

Estratto Concessione di derivazione di acqua n. 2/2011 e del relativo disciplinare - Ditta Pozzi Gianluca.

Omissis

IL DIRIGENTE

CONCEDE

Art. 1

al Sig. Gianluca Pozzi, nato a L'Aquila il 22/12/1979, residente nel Comune di Fagnano Alto (AQ) in via Nazionale n. 2, quale legale rappresentante della Ditta medesima, di prelevare acqua tramite n. 1 pozzo dal corpo idrico costituito dalla falda sotterranea denominata "Piana dell'Alta Valle dell'Aterno", in località Campana del Comune Fagnano Alto su un terreno riportato in catasto al Foglio n. 7 part.lla 312 con portata massima di prelievo complessivamente derivata di 0,02 (zero virgola zero due) moduli corrispondente a 2 (due) l/s, cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a m3/anno 408 (quattrocentootto), di cui moduli 0,004 (zero virgola zero zero quattro) corrispondenti a 0,4 (zero virgola quattro) l/s sono concessi in via precaria, per l'uso irriguo, salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A..

Art. 2

La concessione è accordata per anni 40 (quaranta) successivi e continui decorrenti dalla data della determinazione dirigenziale n. 3 del 28106/2011, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2/2011, approvato da questo Ufficio e sottoscritto dal Sig. Gianluca Pozzi il 28/06/2011 che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto, e verso il pagamento del canone annuo a decorrere improrogabilmente dalla data della suddetta determinazione dirigenziale.

(Omissis)

L'Aquila 07/07/2011

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 2/2011

(Omissis)

Ari. 12

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

(Omissis)

L'Aquila 28/06/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Mario Pagliaro

CITTÀ DI PESCARA
DIPARTIMENTO LLPP E GESTIONE
DEL TERRITORIO
SETTORE PROGRAMMAZIONE
DEL TERRITORIO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 21.07.2011: VARIANTE PARZIALE E SPECIFICA AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE. ESECUZIONE SENTENZE TAR.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

Visti:

- la propria precedente deliberazione n. 158 del 08.10.2010 di "Adozione variante parziale e specifica al P.R.G. vigente. Esecuzione sentenze TAR";
- l'avviso di deposito pubblicato sul B.U.R.A. del 10.12.2010, n. 78 ordinario;
- l'avviso di deposito degli atti della "Variante parziale e specifica al P.R.G. vigente"

te. Esecuzione sentenze TAR”, nel Palazzo Comunale - Ufficio Segreteria Comunale (c/o Settore Programmazione del Territorio) del 10.12.2010;

Considerato che, durante il periodo di deposito, sono state presentate n. 4 osservazioni;

Visti:

- l'allegato Registro delle osservazioni, recante la classificazione della tipologia di risposta espressa nei pareri dell'ufficio;
- i pareri dell'ufficio riportati nell'allegato "C";
- le tavole ed allegati della variante parziale e specifica al P.R.G.:
 - zonizzazione Tavv. C1.1 e C1.2, con la visualizzazione delle osservazioni;
 - perimetri e numerazione dei comparti, dei piani attuativi e dei programmi complessi Tavv. C2.1 e C2.2;
 - perimetrazione urbana Tavv. C5.1 e C5.2;
 - A) relazione tecnica illustrativa e relativi allegati;
 - D) norme tecniche di attuazione e relativi allegati;
 - D all. 1.1) schede sul patrimonio storico architettonico;
 - D all. 2) tabulati, schede numeriche e stralci dei comparti;
- la legge urbanistica regionale del 12.04.1983 n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti, altresì:

- la legge regionale 03.03.1999 n. 11, come modificata dalla legge 14.03.2000 n. 26;
- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata;
- il parere espresso dalla Commissione

Consiliare permanente "Gestione del territorio" in data 13.05.2011 che si allega;

- l'art. 42 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267, di approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Omissis

DELIBERA

1. di esprimere, per ciascuna delle osservazioni presentate ed elencate nell'allegato "A", il parere sinteticamente riportato nello stesso allegato sotto la lettera C, per le motivazioni in esso contenute;
2. di approvare la variante parziale e specifica del piano regolatore generale vigente interessante le aree oggetto delle sentenze sopra richiamate;
3. “di riadottare la zonizzazione riguardante particelle: nn. 219 foglio n. 9 NCU riferita alla osservazione 1/a (Villa Agresti) posta in sottozona A1 e la particella n. 10 del foglio n. 9 NCU riferita alla osservazione 1/b (Villa Clemente) posta in sottozona A1;”
4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Presidente ravvisato l'urgenza pone in votazione la delibera per la sua immediata eseguibilità:

Omissis

Il Presidente proclamato l'esito della votazione dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato l'immediata eseguibilità della delibera.

Omissis

Dalla residenza Municipale, addì 14/09/2011

**IL PRESIDENTE
F.to Dott. Di Biase Licio**

**IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Macchiarola Cosimo**

IL VERBALIZZANTE
F.to Prof. Addario Luigi

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Pescara il 20 agosto 2011

CITTÀ DI PESCARA
DIPARTIMENTO LLPP E GESTIONE
DEL TERRITORIO
SETTORE PROGRAMMAZIONE
DEL TERRITORIO

Deliberazione n. 109 del 20.06.2011. Opere di urbanizzazione del comprensorio 2.05 sottozona B4. Disposizione efficacia delibera C.C. n. 177/2010 ed approvazione variante P.R.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 227 del 2006 è stata approvata la proposta di Progetto Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) relativa al comprensorio 2.05 – sottozona B4 di P.R.G. e di un “emendamento” in base al quale l’area di cessione di mq. 404 destinata a verde pubblico deve essere variata nella sua destinazione a parcheggio pubblico;

Premesso inoltre che con nota Prot. n. 119282-4433/LL.PP. del 02.11.2006 è stato emesso il Nulla Osta relativamente alla suddetta richiesta per un importo complessivo di Euro 84.956,92 oltre Iva ed al netto del ribasso del 15%, quale riduzione applicata sull’importo di Euro 99.949,22;

Preso atto che, per dar seguito al suddetto emendamento proposto, è stata predisposta una perizia di variante delle opere di urbanizzazione in variante al P.R.G., approvata con delibera di C.C. n. 177/2010;

Rilevato che con la predetta delibera è stata inoltre costituita adozione di variante al P.R.G., ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 2 D.P.R. 327/01, accogliendo quanto richiesto nella delibera di C.C. n. 227/2006;

Omissis

Tenuto conto che, pertanto, si è proceduto al-

la pubblicazione dell’estratto di delibera consiliare n. 177/CC/2010 sul *Bollettino Ordinario* n. 13 del 18.02.2011 del *B.U.R.A.*, del relativo avviso sul quotidiano “Il Messaggero”, in seguito a gara, pagine regionali per n. 1 giorno e mediante manifesti per n. 10 giorni consecutivi;

Omissis

Preso atto che non sono pervenute osservazioni in merito;

Omissis

Visto l’art. 19 comma 4 del D.P.R. n. 327/01 e ss. mm. ed ii. per il quale “...se la Regione o l’ente da questa delegato all’approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in successiva seduta ne dispone l’efficacia”;

Omissis

Visto i pareri delle Commissioni Consiliari permanenti Gestione del Territorio e Lavori pubblici in data 15.06.2011;

Omissis

DELIBERA

- di disporre l’efficacia del provvedimento n. 177 del 12.10.2010 “Opere di urbanizzazione del comprensorio 2.05 – sottozona B4. Approvazione perizia di variante e adozione variante al P.R.G. vigente”, che ha determinato un credito a favore dell’Ente di Euro 15.396,05, al netto dell’Iva e del ribasso applicato del 15% (erroneamente indicato in Euro 15.936,05 nella delibera in parola n. 177/CC del 2010);
- di dare atto che si intende approvata la variante allo strumento urbanistico vigente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 43 della L.R. 11/99 e ss. mm. e ii. (competenza per trasferimento funzione al Comune) e dell’art. 19 commi 2 e 4 (dell’efficacia) del D.P.R. n.

327/01 e ss. mm. ii. e di dichiarare l'intervento di che trattasi di pubblica utilità;

Omissis

IL PRESIDENTE
Dott. Di Biase Licio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Foglia Pasquale

CITTÀ DI PESCARA
DIPARTIMENTO LLPP E GESTIONE
DEL TERRITORIO
SETTORE PROGRAMMAZIONE
DEL TERRITORIO

Deliberazione n. 110 del 20.06.2011. Completamento Raddoppio Ponte Villa Fabio e Rotatoria Connessione Strada Pendolo. Disposizione efficacia delibera C.C. n. 157/2010 ed approvazione variante P.R.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il progetto preliminare dell'intervento "Completamento Raddoppio Ponte Villa Fabio e rotatoria connessione strada Pendolo" è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 692 del 24.06.08 (modifica provvedimenti n. 48/08 e 126/08) di Euro 4.500.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 e segg. del D.P.R. 327/01 e ss. mm. ii. per le procedure espropriative;

Omissis

Considerato che con delibera di C.C. n. 157 del 08.10.2010 è stato approvato progetto definitivo I lotto dell'intervento in parola, costituendo adozione della variante al PRG vigente con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, comma 2 del D.P.R. 327/01 e ss. mm. ed ii.;

Omissis

Tenuto conto che, pertanto, si è proceduto alla pubblicazione dell'estratto di delibera consiliare n. 157/CC/2010 sul *Bollettino Ordinario* n. 13 del 18.02.2011 del *B.U.R.A.*, del relativo

avviso sul quotidiano "Il Messaggero", in seguito a gara, pagine regionali per n. 1 giorno e mediante manifesti per n. 10 giorni consecutivi;

Omissis

Preso atto che non sono pervenute osservazioni in merito;

Omissis

Visto l'art. 19 comma 4 del D.P.R. n. 327/01 e ss. mm. ed ii. per il quale "...se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in successiva seduta ne dispone l'efficacia";

Omissis

Visto il parere della Commissione Consiliare permanente lavori pubblici del 15.06.2011;

Omissis

DELIBERA

- di disporre l'efficacia del provvedimento n. 157 del 08.10.2010 "Completamento Raddoppio Ponte Villa Fabio e rotatoria connessione strada Pendolo. Approvazione progetto definitivo I°lotto. Adozione variante P.R.G.", di complessivi Euro 4.500.000,00;
- di dare atto che si intende approvata la variante allo strumento urbanistico vigente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 della L.R. 11/99 e ss. mm. e ii. (competenza per trasferimento funzione al Comune) e dell'art. 19 commi 2 e 4 (dell'efficacia) del D.P.R. n. 327/01 e ss. mm. ii. e di dichiarare l'intervento di che trattasi di pubblica utilità;

Omissis

IL PRESIDENTE
Dott. Di Biase Licio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Foglia Pasquale

COMUNE DI CIVITELLA
MESSER RAIMONDO (CH)

Avviso di “Adozione Rapporto Ambientale VAS sul nuovo P.R.E. del Comune di Civitella Messer Raimondo. Art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006”.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dal D. Lgs. n.4/2008,

RENDE NOTO

Che con delibera di Consiglio Comunale n°09 del 19/07/2011 esecutiva a tutti gli effetti di legge è stato adottato il “Rapporto Ambientale VAS sul nuovo P.R.E. del Comune di Civitella Messer Raimondo”, copia di detta deliberazione unitamente al rapporto ambientale, restano depositati presso al Segreteria Comunale per la durata di 60 (sessanta giorni) consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Durante detto periodo, chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni presentate, dopo tale termine, sono irricevibili.

Le osservazioni dovranno essere redatte su carta legale, come pure gli eventuali grafici, allegati a corredo.

DISPONE

Che il presente avviso venga pubblicato sul *B.U.R.A.*, sul sito web del Comune: www.civitellamesserraimondo.net, e affisso all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla Residenza Municipale lì, 14.09.2011

IL SINDACO
Paolo Di Guglielmo

ASG srl

Nuovo tratto di elettrodotto MT alla ten-

sione di 20 kV in cavo interrato, in Fraz, Miano – C.da Miano nel Comune di Teramo (TE).

Il Sottoscritto GIUSEPPE PALANCA (c.f. PLN GPP69C30 H769M) nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 30/03/1969 e residente a GROTTAMARE (AP), Via STRADA COMUNALE SANTA CHIARA 29 cap 63013 in qualità di legale rappresentante della ASG SRL (P. IVA 0206460044) con sede a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), in Via PONDITA 7 cap. 63074,

RENDE NOTO

- che dovrà realizzare un nuovo tratto di elettrodotto MT alla tensione di 20 kV in cavo interrato, in Fraz, Miano – C.da Miano nel Comune di Teramo (TE);
- che l'elettrodotto da realizzare si diparte dall'impianto esistente denominato “SIMAV”;
- che per la realizzazione di tale nuovo elettrodotto intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 2, della L. R. 6 Giugno 1988 n° 19, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 21 Aprile 1990 n° 24;
- che le principali caratteristiche tecniche dell'opera sono:
 - cavo interrato in Al da 185 mmq. per una lunghezza di 30 mt.;
 - tensione nominale 20 kV;
 - frequenza 50 Hz;
- che per l'elettrodotto in cavo interrato è stata prevista una fascia di 1 mt, per lato con riferimento alla mezzeria dello stesso e coerente con le specifiche caratteristiche elettriche dell'impianto stesso, di rispetto nei confronti delle esistenti aree/manufatti descritti nella L. 36/01 e nel DPCM 08/07/03, per la finalità del perseguimento dell'obiettivo di qualità del valore di induzione magnetica di 3 microTesla.;
- che ha richiesto ai Comuni interessati di inserire nei propri PRG comunali, l'elettrodotto di cui trattasi, con le finalità ed ai sensi e per gli effetti della L. 36/01 e del

DPCM 08/07/03.

La domanda, con il presente Rende Noto e l'elaborato tecnico con individuato il tracciato dell'elettrodotto da realizzare, saranno depositati sia presso l'Amministrazione Comunale di teramo - 7° settore - Sportelli Unici per l'edilizia e per le attività produttive - energie alternative - impianti tecnologici che presso la Provincia di Teramo - settore V - Urbanistica; per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 19/88 e successive modificazioni, le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni cui dovrebbe essere eventualmente vincolata la costruzione dell'impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Amministrazione Comunale di Teramo - 7° settore - Sportelli Unici per l'edilizia e per le attività produttive - energie alternative - impianti tecnologici e la Provincia di Teramo - settore V - Urbanistica.

Il presente Rende Noto, corredato dell'elaborato tecnico con indicato il tracciato dell'elettrodotto, sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi anche sul *Bollettino Ufficiale Regionale* della Provincia di Ancona.

Data li 23 Agosto 2011

ASG SRL
Timbro e firma

ECO.LAN. S.P.A.
Sede in Lanciano
Cap. 66034 Via Arco della Posta n. 1

Realizzazione dell'ampliamento di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata. Decreto Definitivo di Esproprio - Estratto Ex Art. 23 - Comma 5 D.P.R. 327/2001.

Per ogni effetto di Legge, si rende noto che con Decreto n° 1 del 25.08.2011, è stata disposta a favore della ECO.LAN. S.p.A., e per quanto all'oggetto, l'espropriazione degli immobili seguenti iscritti in Catasto nel Comune di Lanciano:

- Fg. 57 P.lla n. 4143 di mq. 8.825 Ditta: Ecologica Sangro Srl.

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà della ECO.LAN. S.p.A. a far data dall'esecuzione del predetto Decreto di Espropriazione tramite redazione del relativo verbale di immissione nel possesso.

Le consistenze descritte vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza e servitù legalmente costituite.

Il provvedimento va:

- notificato alla ditta interessata nelle forme degli atti processuali civili;
- registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lanciano;
- trascritto in termini di urgenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti;
- fatto oggetto di voltura catastale presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Chieti;
- pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Il suddetto decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

IL RESP. PROCEDIMENTO
Arch. Alessandro Sciarretta

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Sandro Fantini

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**